Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 20 marzo 2002 € 3,00

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2002, n. 043/Pres.

Modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 069/Pres. del 13 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2001, Registro 1, foglio 19 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione del 23 aprile 2001 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1227/2000 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, il quale prevede l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto, per l'attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, soltanto se necessari dal punto di vista tecnico ed in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano;

RITENUTO di precisare che l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano è possibile soltanto nel caso che la suddetta quota di superficie sia necessaria al raggiungimento della superficie minima ristrutturabile e riconvertibile prevista dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

RITENUTO di precisare che il contributo concesso a favore di ciascun ettaro di superficie ristrutturata e riconvertita utilizzando i diritti di nuovo impianto, è ridotto di euro 2.582,28 (lire 5.000.000);

RITENUTO di precisare che in ogni caso il reimpianto del vigneto deve essere realizzato con una densità non inferiore a 3.000 ceppi per ettaro abbinata ad una delle seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Capuccina, Doppio Capovolto, Cordone Speronato, Casarsa;

RITENUTO necessario ridurre da ettari 0.5 ad ettari 0.3, per le sole zone di collina, la superficie vitata minima, risultante dalla ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano;

RITENUTO di precisare che relativamente ai piani presentati in forma collettiva ed inseriti in graduatoria in posizione utile per beneficiare dei finanziamenti previsti per l'ultima campagna di validità del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (2004-2005), in relazione alle disponibilità finanziarie, sarà attribuita priorità ai singoli richiedenti che hanno la minore età;

VISTA la nota del 26 novembre 2001, prot. n. 3175, con la quale il Comitato per la verifica di conformità dei piani regionali di ristrutturazione e riconversione istituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del D.M. 27 luglio 2000, ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria la proposta di modifica del Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed ha richiesto alcune precisazioni;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'agricoltura dell'11 dicembre 2001, prot. n. 26559, con la quale è stato trasmesso il testo contenente le integrazioni richieste;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2002,

DECRETA

Sono approvate le «Modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000», approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 febbraio 2002

TONDO

Modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001 n. 069/Pres.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres. (Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000) è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Linee guida per la predisposizione dei piani di ristrutturazione e riconversione)

1. L'accesso al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è riservato alle aziende agricole che all'atto della presentazione della domanda posseggano almeno una delle seguenti condizioni:

a) vigneti da estirpare purchè questi non siano ancora giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;

b) diritti di reimpianto in portafoglio derivanti da precedenti estirpi effettuati nella medesima azienda agricola oppure acquistati da un'altra azienda situata nel territorio regionale.

2. Il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite non è ammesso al presente regime di sostegno.

3. Il reimpianto del vigneto deve essere realizzato con una densità non inferiore a 3.000 ceppi per ettaro, abbinata ad una delle seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Capuccina, Doppio Capovolto, Cordone Speronato, Casarsa.

4. L'approvazione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla realizzazione di almeno una delle seguenti misure:

a) reimpianto realizzato con modalità volte a migliorare le tecniche di gestione del vigneto, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione delle principali operazioni colturali, compresa la raccolta;

b) reimpianto del vigneto realizzato con sistemi di coltivazione che aumentano la densità dei ceppi per ettaro;

c) reimpianto del vigneto collocato in terreni diversi, in quanto presentano una migliore attitudine alla coltivazione della vite per la produzione di vini di qualità;

d) riconversione varietale mediante reimpianto del vigneto;

e) riconversione varietale mediante sovrainnesto di viti già precedentemente innestate.

5. I piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno una validità massima di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2000 e sono attuati per stralci annuali. I piani presentati nelle annate successive a quella di riferimento (2000-2001) devono conseguentemente realizzarsi in un arco di tempo inferiore.».

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione13 marzo 2001 n. 069/Pres. è sostituito dal seguente:

«3. In ogni caso la superficie vitata minima, risultante dalla ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano, dove per «superficie vitata» si intende la superficie contigua definita dall'articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, non può essere inferiore a ettari 0,5 nelle zone di pianura, ettari 0,3 nelle zone di collina e di ettari 0,2 nella zona carsica e l'intera provincia di Trieste.».

Art. 3

(Integrazione dell'articolo 8 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione13 marzo 2001 n. 069/Pres. è aggiunto il seguente:

«7 bis. Nella stesura della graduatoria per beneficiare dei finanziamenti previsti per l'ultima campagna di validità del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (2004-2005), qualora risultassero insufficienti le residue risorse disponibili a finanziare tutti i singoli richiedenti di un piano presentato in forma collettiva, sarà attribuita priorità a favore dei richiedenti che hanno la minore età.».

Art. 4

(Integrazione dell'articolo 9 del D.P.Reg. 13 marzo 2001 n. 069/Pres.)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione13 marzo 2001 n. 069/Pres., è aggiunto il seguente:

«2 bis. In caso di reimpianto realizzato con l'utilizzo di diritti di nuovo impianto in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano, il contributo per ciascun ettaro ristrutturato e riconvertito utilizzando i diritti di nuovo impianto è ridotto di euro 2.582,28 (cinque milioni di lire).».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2002, n. 044/Pres.

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R.);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001, Registro 1, foglio 34, con il quale è stato approvato il Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione del 6 settembre 2001, che ulteriormente modifica il ripetuto Reg. CE n. 1750/1999;

CONSIDERATO che con nota n. AGR/1-15/23703 del 23 ottobre 2001 sono state comunicate alla Commissione europea delle modifiche alla Misura «b» del Piano di sviluppo rurale derivanti dalla necessità di recepire il citato Regolamento;

ATTESO CHE in particolare tali modifiche riguardano le domande presentate entro il 31 dicembre 2001 per insediamenti avvenuti nel 1999, 2000 e 2001, per le quali il requisito dell'età deve sussistere al momento dell'insediamento, nonché il fatto che per gli insediamenti avvenuti prima dell'1 gennaio 2002 verrà valutato caso per caso se concedere l'aiuto, ferma restando la necessità di emettere la relativa decisione individuale entro il 31 dicembre 2002;

CONSIDERATO che con nota n. AGR/033611 dell'11 dicembre 2001 la Commissione delle Comunità europee ha comunicato l'accettazione delle modifiche proposte al Piano di sviluppo rurale;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato decreto 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., in base al quale, per le domande presentate nel corso dell'anno 2000, la verifica dell'età del richiedente viene effettuata con esclusivo riferimento alla data di presentazione della medesima domanda;

VISTO l'articolo 14, primo comma del decreto medesimo che prevede la verifica della permanenza del requisito dell'età di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo;

CONSIDERATO che le disposizioni comunitarie previste dal Reg. CE 1763/2001 consentono di estendere agli insediamenti avvenuti nel 1999, 2000 e 2001 la verifica del requisito dell'età del richiedente al momento dell'insediamento;

RAVVISATA la necessità, di dover modificare i termini stabiliti all'articolo 16, comma 2, del decreto 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. per garantire una maggior regolarità nel flusso dei pagamenti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 328 dell'8 febbraio 2002,

DECRETA

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare come modifiche a integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2002

TONDO

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento applicativo della misura «b - Insediamento giovani agricoltori del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia».

Art. 1

(Sostituzione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.Reg. 4 luglio 2001 n. 0247/Pres.)

1. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., è sostituita dalla seguente:

«a) età non inferiore a diciott'anni alla data dell'insediamento e non superiore a quarant'anni alla data della decisione individuale di concedere l'aiuto; ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione del 6 settembre 2001, per le domande presentate al più tardi il 31 dicembre 2001 per insediamenti avvenuti negli anni 1999, 2000 e 2001, il requisito dell'età deve sussistere al momento dell'insediamento.».

Art. 2

(Integrazione dell'articolo 14 del D.P.Reg. 4 luglio 2001 n. 0247/Pres.)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. è inserito il seguente comma:

«1 bis La decisione individuale di concedere l'aiuto deve essere assunta entro dodici mesi dal momento dell'insediamento.».

Art. 3

(Modifica del comma 2 dell'articolo 16 del D.P.Reg. 4 luglio 2001 n. 0247/Pres.)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., le parole «30 giugno,» sono sostituite con le parole «31 maggio, del 15 agosto».

Art. 4

(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 21 del D.P.Reg. 4 luglio 2001 n. 0247/Pres.)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001 n. 0247/Pres. è sostituito dal seguente:

«2. Per le domande pervenute entro il 31 dicembre 2001 non si applica la norma di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12; relativamente a dette domande la decisione di concedere l'aiuto dovrà essere emessa entro il 31 dicembre 2002.».

Art 5

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2002, n. 047/Pres.

Regolamento applicativo della Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal P.S.R., l'attuazione delle misure di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare;

RITENUTO di dar corso all'emanazione del provvedimento applicativo relativo all'Asse 1 - Sostegno alla competitività delle imprese - Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;

ATTESO che gli aiuti aggiuntivi recati dal P.S.R. sono quelli riconducibili a finanziamenti erogabili con leggi regionali ovvero nazionali di settore e che attraverso gli stessi possono trovare accoglimento le domande di aiuto non cofinanziate, nel periodo antecedente il 1° gennaio 2000, per carenza di disponibilità finanziarie, di cui al Capo VI del Titolo IV, norme transitorie del P.S.R.;

RITENUTO per motivi di uniformità e di correttezza amministrativa, di porre in capo alla Direzione regionale dell'agricoltura le azioni di coordinamento della misura e di individuare nel Servizio strutture aziendali l'ufficio a cui affidare l'istruttoria, i controlli e la formulazione degli elenchi di liquidazione da inoltrare all'Organismo Pagatore relativamente alle domande cofinanziate dalla citata misura nonché di provvedere all'emissione degli atti di concessione, liquidazione ed erogazione per le istanze che trovano accoglimento con gli aiuti aggiuntivi;

RITENUTO di individuare quali prodotti di qualità quelli biologici, a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) nonché quelli di base utilizzati per ottenere i suddetti prodotti e che per produzioni di nicchia si ritiene di individuare quelle produzioni agroalimentari riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

RITENUTO opportuno fare riferimento alla definizione dell'Unità Tecnico Economica (U.T.E.) delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del Pescatore e dell'Anagrafe delle Aziende agricole, in relazione all'esigenza di rispondere a requisiti di uniformità di approccio con la citata ed istituenda anagrafe;

RITENUTO di individuare lo svantaggio territoriale di una impresa di trasformazione e commercializzazione in funzione della collocazione dell'investimento in una delle fasce di svantaggio di cui alla direttiva CEE 273/75, così come individuate al Capo III, Misure dell'asse 3, sottoasse 1, Misura «e - Zone svantaggiate» del P.S.R.;

ATTESO che ai fini della individuazione degli occupati in un'impresa agricola si debba fare riferimento agli addetti iscritti agli Istituti di Previdenza agricola, ivi compreso l'I.N.P.S.;

RITENUTO che in materia di competenze professionali dei beneficiari nel caso di società in accomandita semplice, il requisito debba essere posto in capo ad almeno la metà dei soci accomandatari;

CONSIDERATO che ai fini previdenziali e assistenziali la parametrazione tra un operaio agricolo a tempo indeterminato ed un dipendente avventizio ovvero a tempo determinato viene commisurato sulla base del contratto di categoria nazionale del lavoro in 312 giornate annue e che pertanto è opportuno fare riferimento nel calcolo degli occupati in azienda a tale indice;

RITENUTO che la dimostrazione della redditività delle imprese di trasformazione e commercializzazione possa avere luogo attraverso la dichiarazione del Collegio dei Sindaci ovvero a mezzo attestato di società di certificazione dello stato economico dell'impresa, mentre, nel caso di aziende agricole che svolgono atti-

vità di trasformazione e commercializzazione, detta redditività possa essere dimostrata attraverso la determinazione del reddito dell'azienda (RA);

ATTESO che per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) il Piano di sviluppo rurale, ai fini del calcolo della Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) fa riferimento al volume d'affari determinato ai fini I.V.A., e che pertanto per uniformare la metodologia di calcolo del RA si ritiene congruente fare riferimento ad analoga documentazione probante per l'individuazione dei costi;

RITENUTO che nella determinazione delle Spese Varie (SV) non si debbano considerare quelle effettuate per l'acquisto di beni e servizi strumentali ad utilizzo ripetuto nel tempo;

PRESO ATTO che il P.S.R. per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) per occupato fa riferimento all'anno solare precedente la data di presentazione della domanda di aiuto;

RITENUTO invece, per le altre imprese, che la redditività sia considerata dimostrata qualora da almeno due dei bilanci del triennio precedente la data di presentazione della domanda si rilevi un utile di esercizio ovvero, per le imprese cooperative, un pareggio;

RITENUTO che, nel caso di eventi straordinari oggettivamente motivati, si possa consentire alle aziende agricole per la dimostrazione del reddito dell'azienda di fare riferimento ad un anno solare del triennio precedente a quello di presentazione della domanda;

ATTESO che il presente Regolamento si applica oltre che agli aiuti cofinanziati anche agli aiuti aggiuntivi previsti dal P.S.R., e che pertanto, si rende necessario ricondurre la tipologia dell'investimento alle finalità previste da una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora esistente;

RITENUTO di non ammettere a contributo le opere di manutenzione ordinaria in quanto rientranti nelle normale gestione dell'impresa e normalmente prive di efficacia rispetto all'esigenza di conseguire uno o più degli obiettivi operativi prefissati dalla Misura;

VISTA la legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 che detta norme per la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

RITENUTO opportuno al fine di rendere compatibili gli investimenti con l'evoluzione del mercato di limitare la spesa massima ammissibile a contributo per singolo beneficiario nel primo programma attuativo, ancorché riferita a più istanze di contributo, rispetto al massimale previsto dal P.S.R. e di individuare anche un volume minimo di investimenti al di sotto del quale l'effetto incentivante è da ritenersi non significativo;

CONSIDERATO che ai fini della verifica dei volumi massimi si rende necessario monitorare la spesa ammissibile per ciascuna impresa beneficiaria per l'intero periodo di programmazione 2000-2006;

CONSIDERATO che relativamente ai settori produttivi per i quali sussiste una Organizzazione Comune di Mercato (OCM), il P.S.R. prevede che l'entità dell'aiuto potrà essere graduata con il presente Regolamento a un livello che consenta di disincentivare il ricorso alle provvidenze previste dalla Misura a favore di quelle previste dai programmi operativi delle Organizzazione dei Produttori;

ATTESO che la normativa nazionale volta a favorire la costituzione delle Organizzazioni dei Produttori è tuttora in itinere e che pertanto in via transitoria si rende non opportuno applicare una riduzione dell'intensità di aiuto alle imprese a fronte di investimenti realizzati dalle stesse qualora contemplati nei programmi operativi delle Organizzazioni nell'ambito delle rispettive OCM;

CONSIDERATO che ai fini della rendicontazione delle spese eligibili è necessario far riferimento a documentazione fiscale giustificativa probante;

CONSIDERATO che le condizioni settoriali di ammissibilità di ogni investimento devono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo;

CONSIDERATO che ai fini operativi si rende necessario stabilire una serie di parametri di riferimento e, specificatamente per la capacità di macellazione regionale per il settore carni bovine, suine, cunicole e avicole, la capacità produttiva regionale di carni avicole e la capacità di produzione regionale nel settore foraggi e mangimi. Ritenuto a tale scopo che trattandosi di adempimenti estranei alla materia regolamentare debbano essere adottati con provvedimenti separati della Direzione dell'agricoltura, soggetti anche a periodica ricognizione in relazione alle mutate condizioni di mercato;

CONSIDERATA la necessità di pianificare l'attuazione della Misura nell'intero periodo di programmazione finanziaria al fine di razionalizzare e velocizzare l'utilizzo delle risorse;

ATTESO che ai fini della stesura della graduatoria si rende necessario definire dei criteri di priorità attribuendo dei punteggi con caratura diversificata relativamente ai settori produttivi, alla tipologia dei beneficiari, alla tipologia degli investimenti, alle caratteristiche di qualità dei prodotti, all'ambito territoriale nonché in base all'avvio dei lavori ovvero cantierabilità degli investimenti;

RITENUTO che la disciplina delle varianti agli investimenti debba consentire una valutazione preliminare di ammissibilità e, allo stesso modo non debba costituire rallentamento procedurale con conseguenze negative rispetto alla prevista data di liquidazione finale, e che pertanto ogni istanza di variante debba essere cor-

redata da idonea documentazione atta alla formulazione di un giudizio tecnico;

RITENUTO che al fine di dare attuazione alla misura si rende necessario stabilire gli obblighi cui i beneficiari sono soggetti, nonché prevedere la disciplina dei controlli sia in fase istruttoria e di liquidazione dell'aiuto, sia nel periodo vincolativo, e di dare applicazione alla disciplina delle sanzioni conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nonché di quella regionale e nazionale anche secondo le indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli»;

CONSIDERATO che il P.S.R. approvato con decisione della Commissione pone in capo ai beneficiari il vincolo di destinazione degli immobili per dieci anni mentre per gli impianti e le attrezzature detto vincolo viene ridotto a cinque anni e che pertanto non trova applicazione l'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 12 febbraio 2002,

DECRETA

E' approvato il «Regolamento applicativo della Misura "g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 febbraio 2002

TONDO

Regolamento applicativo della Misura «g Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'attuazione della Misura «g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» (di seguito definita Misura nel presente Regolamento) prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito definito P.S.R. nel presente Regolamento), redatto ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo sia delle risorse cofinanziate ai sensi del comma 1, sia degli aiuti aggiuntivi concedibili in base alle leggi regionali e nazionali di settore.

3. Le finalità della Misura si concretizzano attraverso il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi individuati nel P.S.R. al Punto 1 della Misura:

a) migliorare e controllare la qualità dei prodotti, nonché la loro presentazione ed il confezionamento;

b) favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, ivi compresa la vendita diretta dei prodotti trasformati nelle aziende agricole singole o associate;

c) favorire il miglioramento e la razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento a quelli di qualità e a quelli ottenuti con metodi di produzione finalizzati alla protezione dell'ambiente previsti dall'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1257/1999;

d) contribuire, in un'ottica di conservazione delle risorse, ad un miglior impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei prodotti di scarto;

e) favorire, anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie, l'attuazione di investimenti innovativi compresi quelli che hanno incidenza positiva per la protezione dell'ambiente e per il miglioramento ed il controllo delle condizioni sanitarie, per il risparmio energetico, per il contenimento dei costi di produzione.

4. Per prodotti agricoli di qualità si intendono quelli biologici, a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.).

5. Per produzioni di nicchia si intendono quelle agroalimentari tradizionali riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 2

(Localizzazione geografica e durata della Misura)

1. Il sostegno finanziario previsto dalla Misura è concedibile nell'intero territorio regionale.

2. La durata della Misura copre l'intero periodo della programmazione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari le imprese che effettuano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sempre che il prodotto dalle stesse ottenuto sia riconducibile a prodotto agricolo così come individuato nell'Allegato 1 dell'Elenco previsto dall'articolo 32 del Trattato CE (Allegato 1).

2. A tal fine, si ricomprendono tra i beneficiari:

a) le cooperative agricole formate da imprenditori agricoli e loro consorzi esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) le altre imprese agricole con almeno un'Unità Tecnico-Economica (U.T.E.) situata nella Regione, iscritte al Registro a termini dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che esercitano o intendono esercitare l'attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti nell'ambito dell'azienda agricola;

c) le imprese agroindustriali riconducibili ai soggetti di cui al comma 1.

3. Per U.T.E. si intende l'insieme dei mezzi di produzione e degli stabilimenti condotti a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica agricola, ubicata in una porzione di territorio regionale, identificata nell'ambito dell'Anagrafe tramite il codice I.S.T.A.T. del Comune ove ricade in misura prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

4. Il riferimento all'Anagrafe delle Aziende agricole ha effetto dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

5. I beneficiari di cui al comma 1, possono concorrere al finanziamento qualora dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) provata redditività;

b) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) capacità di determinare una ricaduta di vantaggi economici per i produttori primari.

6. Gli imprenditori agricoli devono altresì possedere adeguate conoscenze e competenze professionali.

Art. 4

(Provata redditività economica delle imprese)

1. Le imprese agroindustriali e le imprese agricole che abbiano l'obbligo di redigere il bilancio ai sensi del Codice civile, dimostrano redditività economica qualora da almeno due dei bilanci del triennio precedente la data di presentazione della domanda, si rilevi un utile di esercizio ovvero, per le imprese cooperative, un pareggio.

2. La dimostrazione della redditività economica delle imprese di cui al comma 1, avviene con dichiarazione del Collegio dei Sindaci, redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con attestato da parte di società di certificazione.

3. La redditività economica delle imprese agricole diverse da quelle di cui al comma 1, si determina dal confronto tra il Reddito dell'Azienda (RA) per occupato ed una soglia reddituale prestabilita.

4. Per RA si intende il reddito complessivo determinato in base alla seguente equazione: RA = PLV - (SV + Q + IMP + AFF + INT) e riferito all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (di seguito indicato anno di riferimento nel presente Regolamento).

5. Ai fini del presente Regolamento la produzione lorda vendibile (PLV), è data dal volume d'affari desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento.

6. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; allo stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

7. Fanno altresì parte della PLV:

a) redditi derivati da attività complementari riconducibili a quelle svolte nell'ambito dell'azienda agricola;

b) redditi derivati da aiuti agroambientali ed agroforestali, nonché altre integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

c) indennizzi assicurativi della produzione perduta in seguito ad eventi calamitosi.

8. I redditi derivati da attività complementari sono ricavati dalla relativa documentazione fiscale.

9. I redditi derivati da aiuti e dalle integrazioni al reddito, sono quelli incassati nell'anno di riferimento.

10. Le spese varie (SV) si ricavano dal totale acquisti e importazioni, desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento, dal quale vanno detratte le seguenti tipologie di spese varie non inerenti l'ordinaria gestione dell'azienda:

a) l'acquisto di beni strumentali;

b) l'acquisto di quote di produzione stabilite da normative comunitarie;

c) i costi sostenuti per miglioramenti fondiari, investimenti aziendali e manutenzioni straordinarie;

d) l'acquisto di bestiame da riproduzione.

11. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni le spese varie si ricavano dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali.

12. Le quote (Q) sono quelle effettivamente accantonate nell'anno di riferimento, qualora non già altrove ricomprese.

13. Ai fini del calcolo delle imposte (IMP), è presa in considerazione la sola IRAP pagata nell'anno solare di riferimento, ricavata dalla relativa dichiarazione fiscale.

14. I canoni d'affitto (AFF) sono quelli effettivamente pagati nell'anno di riferimento, in base ai contratti regolarmente registrati.

15. Gli interessi (INT) relativi ai prestiti e mutui agrari sono quelli effettivamente pagati, al netto di eventuali contributi pubblici in conto interessi, nell'anno di riferimento.

16. Qualora l'anno di riferimento, ai fini del calcolo del RA, non fosse rappresentativo della redditività economica media dell'azienda, per cause imputabili ad eventi straordinari oggettivamente motivati, è data facoltà al richiedente di far riferimento ad uno degli anni solari del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda.

17. Il calcolo del RA si riferisce a tutte le UTE condotte in ambito regionale dall'impresa richiedente.

18. Il reddito dell'azienda per occupato si calcola dividendo il RA per il numero di occupati presenti in azienda nell'anno di riferimento. Per la determinazione del calcolo del numero degli occupati si tiene conto delle unità iscritte agli Istituti previdenziali agricoli in qualità di lavoratore agricolo autonomo, dipendente a tempo indeterminato, dipendente a tempo determinato ovvero avventizio. Ai medesimi fini si considerano occupati l'imprenditore titolare di ditta individuale o i soci di società di persone ancorché non iscritti ad alcun Istituto previdenziale agricolo. Nel caso di dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi, ai fini del calcolo del numero degli occupati, il numero di giornate lavorative annue totali, maturate ai fini previdenziali ed assistenziali, va rapportato a 312 giornate di lavoro, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S.

19. Per il calcolo della redditività economica dell'azienda, il numero di occupati non può essere inferiore ad uno.

20. Un'impresa agricola si considera in possesso di redditività economica quando il RA per occupato è pari ad almeno:

a) euro 4.000 nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/75;

b) euro 8.000 e con almeno un occupato a tempo pieno iscritto ad un Istituto Previdenziale Agricolo nelle altre zone.

21. Ai fini della determinazione della redditività l'appartenenza alla zona svantaggiata si determina sulla base della localizzazione della SAU prevalente relativa a tutte le UTE condotte in Regione per le aziende agricole.

22. La redditività economica dell'azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

(Requisiti minimi concernenti l'ambiente naturale, l'igiene e il benessere degli animali)

1. L'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla Misura è subordinata al fatto che siano soddisfatti, alla data di presentazione della domanda di contributo, i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali, fissati dalle normative riportate nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Il possesso dei requisiti minimi è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

(Vantaggi economici per i produttori primari)

1. L'ammissibilità ai finanziamenti della Misura è subordinata al fatto che l'investimento proposto determini una ricaduta di vantaggi economici per i produttori primari.

2. Nel caso di imprese agricole che trasformano esclusivamente prodotti propri, i vantaggi economici di cui al comma 1 sussistono in ogni caso.

3. Le imprese agricole, ivi comprese le cooperative che trasformano prodotti di provenienza extraziendale ovvero non conferiti dai propri soci, nonché le imprese agroindustriali devono dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta di vantaggi economici per i produttori primari.

4. La dimostrazione dell'effettivo vantaggio economico di cui al comma 1, avviene mediante:

a) la stipulazione di accordi o patti tra l'impresa e l'organizzazione dei produttori che fornisce il prodotto da trasformare;

b) la stipulazione di contratti, fra l'impresa che effettua la trasformazione ed i produttori agricoli, dai quali risulti che le condizioni di fornitura e di vendita non siano meno favorevoli di quelle stabilite negli accordi interprofessionali di settore siglati in regione, ovvero, qualora la tipologia di prodotto conferito non sia oggetto di accordi siglati in regione, le condizioni minime possono fare riferimento ad accordi interprofessionali siglati nelle Regioni limitrofe.

5. I contratti tra trasformatore e produttore di base devono avere durata non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda finale di liquidazione dell'aiuto di cui alla misura.

6. Nel caso in cui l'impresa stipuli un contratto con un soggetto della filiera diverso dal produttore primario, la dimostrazione della ricaduta dei vantaggi economici sui produttori di base viene dimostrata attraverso un legame contrattuale anche disgiunto tra i vari soggetti della filiera, fermo restando la condizione che per i produttori di base vi deve essere un miglioramento delle condizioni generali di fornitura di cui al comma 1.

Art. 7

(Imprese agricole - Conoscenze e competenze professionali dei beneficiari)

1. L'imprenditore agricolo dimostra adeguata conoscenza e competenza professionale attraverso il possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8 - modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ossia ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata;

c) esercizio continuativo per un triennio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

d) brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

2. Per le società in accomandita semplice l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci accomandatari.

3. Per le altre società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci.

4. Per le società di capitale e per le cooperative l'adeguata competenza e conoscenza professionale si intende assolta qualora sussista in capo alla persona preposta alla conduzione della azienda agricola o della cooperativa.

5. Il possesso delle conoscenze e competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO III

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Art. 8

(Investimenti ammissibili)

1. Gli investimenti ammissibili possono riguardare tutte le fasi connesse a:

a) stoccaggio, ancorché provvisorio;

b) lavorazione;

c) trasformazione;

d) commercializzazione.

2. Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento fisico di un prodotto agricolo, che comporti l'ottenimento di un altro prodotto agricolo previsto nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

3. Gli investimenti di cui al comma 1, nei limiti ed alle condizioni previste dai singoli settori produttivi, sono ricondotti alle seguenti tipologie:

a) costruzione, acquisto, ristrutturazione, ampliamento, potenziamento e ammodernamento di fabbricati e impianti, ivi compresi quelli dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;

b) acquisto di nuove macchine ed attrezzature, fisse e mobili, funzionali agli investimenti di cui alla lettera a);

c) acquisto di mezzi per la movimentazione del prodotto all'interno degli impianti di lavorazione e/o trasformazione, non aventi le caratteristiche per la circolazione su strada;

d) acquisto di mezzi informatici e relativi programmi.

4. Sono altresì ammessi gli investimenti per nuove costruzioni nel caso di definitiva dismissione dei fabbricati esistenti, delle strutture ed impianti per comprovate cause di forza maggiore e/o ragioni di natura ambientale.

5. Gli ampliamenti di strutture e di impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione sono ammessi alle condizioni previste dai singoli settori di intervento.

6. L'investimento deve essere riferito ad un singolo intervento ovvero ad un insieme di opere e/o acquisti progettualmente collegati tra loro.

7. Gli investimenti relativi a produzioni biologiche sono sempre ammessi.

Art. 9

(Interventi soggetti a esclusioni o limitazioni)

1. Sono in ogni caso esclusi dall'aiuto i seguenti interventi:

a) interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati fuori del territorio regionale;

b) acquisto di terreni;

c) interventi di mera sostituzione che non producano effetti migliorativi o innovativi sull'organizzazione aziendale;

d) acquisto di impianti, attrezzature e macchinari usati;

e) investimenti ammissibili agli incentivi previsti dalle organizzazioni dei produttori qualora proposti da imprenditori che ne possano beneficiare;

f) investimenti finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi;

g) investimenti per la produzione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

h) investimenti finalizzati al commercio al dettaglio dei prodotti, fatta eccezione per gli spacci relativi a stabilimenti di trasformazione gestiti in forma singola o associata da produttori agricoli;

i) interventi relativi ai fabbricati adibiti ad uso abitativo;

j) interventi che prevedano esclusivamente opere di manutenzione ordinaria;

k) investimenti comportanti l'ottenimento di prodotti non compresi nell'Allegato 1 del presente Regolamento;

l) investimenti proposti da aziende agricole trasformatrici nelle quali i prodotti di provenienza aziendale non rappresentino la prevalenza dei prodotti di base da destinare alla trasformazione.

2. Sono altresì escluse tutte le opere e/o lavori realizzati ovvero acquisti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo o l'eventuale segnalazione pervenuta agli uffici regionali. A tale scopo viene applicata la specifica disciplina recata dalla legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modificazioni.

Art. 10

(Disposizioni relative a talune tipologie di investimento)

1. Sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di fabbricati che comportino un incremento della consistenza del patrimonio edilizio dell'impresa e siano riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. In caso di acquisto di un fabbricato non caratterizzato da un'immediata possibilità di «conveniente utilizzo», la liquidazione dell'aiuto è subordinata all'effettivo raggiungimento della funzionalità del fabbricato per gli scopi previsti.

3. L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto una volta trascorso il periodo di obbligo a non distogliere il bene dal previsto impiego. Dalla spesa ammissibile è detratto l'incentivo già concesso.

4. L'acquisto da parte di imprenditori agricoli, di fabbricati non agricoli che si prestino ad un conveniente utilizzo è condizionato, in sede di liquidazione dell'aiuto, all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento della ruralità ai sensi della legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.

Art. 11

(Intensità degli aiuti)

1. L'aiuto è pari al 40% del volume ammissibile dell'investimento.

Art. 12

(Volumi minimi)

1. Sono ammessi a contributo gli investimenti di cui al comma 3 dell'articolo 8 che presentino una spesa ammissibile superiore a:

a) 50.000 euro nel caso di imprese agroindustriali, cooperative e loro consorzi;

b) un limite non inferiore a quella massima ammissibile in base alla Misura «a» del P.S.R., e comunque non inferiore 300.000 euro.

2. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche, gli importi di cui al comma 1, sono ridotti della metà.

3. Per lo stesso investimento è vietato richiedere contemporaneamente da parte degli imprenditori agricoli contributi ai sensi sia della Misura «a» sia della Misura «g» del P.S.R..

Art. 13

(Volumi massimi)

1. Il complesso della spesa ammessa agli aiuti cofinanziati ed agli aiuti aggiuntivi di cui al Capo V, raggiungibile nell'intero periodo di programmazione con una o più domande, è fissato in 5.000.000 euro ed è riferito all'impresa nel suo insieme.

2. Qualora la spesa congrua superi il volume massimo previsto dalla Misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume medesimo.

3. La spesa ammessa a contributo per singolo beneficiario nel primo programma attuativo, ancorché riferita a più istanze di contributo non può essere superiore a 2.800.000 euro e, nel caso di investimenti relativi al settore dei prosciutti non può essere superiore a 1.550.000 euro.

4. Ai fini del controllo circa il divieto di supero del volume massimo di spesa ammissibile per impresa, viene istituito un apposito sistema di registrazione tenuto dal Servizio strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 14

(Congruità, eligibilità e rendicontazione della spesa)

1. Il giudizio di congruità della spesa, finalizzato alla valutazione della tecnicità, economicità e funzionalità delle opere ovvero acquisti, viene espresso dal Direttore del Servizio strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura. Nei casi previsti dalla normativa vigente detto giudizio di congruità viene sottoposto al parere dell'organismo individuato a termini del comma 2, articolo 27, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

2. I preventivi di spesa sottoscritti da liberi professionisti abilitati, devono essere redatti sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1869, relativa ai criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini della concessione e liquidazione dei benefici di leggi regionali, nazionali e comunitari per le opere di miglioramento fondiario.

3. La congruità della spesa relativa ad acquisti e/o forniture di impianti e/o macchinari viene stabilita sulla base di offerte formulate da ditte specializzate.

4. Sono ammissibili all'aiuto le spese generali, intendendosi a tale scopo gli onorari di progettazione, di direzione lavori, di pratiche tecniche per il collaudo dei lavori, di predisposizione degli atti necessari per la richiesta degli incentivi, le spese di onorario notarile relative ad acquisto di immobili, le spese sostenute per l'acquisizione di brevetti ovvero licenze.

5. Le spese di cui al comma 4 sono determinate come segue:

a) nella misura del 10% della spesa totale fino ad una spesa complessiva ammessa pari a 900.000 euro;

b) nella misura dell'8% della spesa totale nel caso di una spesa complessiva ammessa compresa fra 900.000 e 2.000.000 di euro;

c) nella misura del 6% della spesa totale nel caso di una spesa complessiva ammessa superiore a 2.000.000 di euro.

6. Per la rendicontazione, i beneficiari finali devono presentare la documentazione relativa alle spese ammesse a contributo, ivi comprese quelle generali. La quietanza di tali spese deve avvenire a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare. Il bonifico deve riportare come specificazione della causale, il riferimento ai lavori eseguiti a fronte di fatture regolarmente emesse o di documenti contabili aventi forza probante equivalente.

7. Per le domande di contributo presentate antecedentemente l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'avvenuto pagamento delle spese si dimostra attraverso la presentazione di fatture debitamente quietanziate secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

CAPO IV

SETTORI DI PRODUZIONE

Art. 15

(Settori di produzione)

1. Gli investimenti proposti sono valutati riguardo alla loro ammissibilità in relazione agli specifici criteri e limitazioni settoriali di cui agli articoli successivi.

Art. 16

(Settore carni bovine)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti a marchio DOP e/o IGP, nei limiti fissati dai rispettivi disciplinari produttivi, e di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) ad aumentare la capacità di conservazione della carne;

c) ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;

d) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ragione delle capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 17

(Settore carni suine)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti a marchio DOP e/o IGP, nei limiti fissati dai rispettivi disciplinari produttivi, di salumi tipici locali ricompresi negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, e di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) ad aumentare la capacità di conservazione della carne;

c) ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;

d) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ragione delle capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura.

7. Non sono ammessi gli investimenti relativi al settore dei prosciutti che comportino un incremento di produzione generica non riconosciuta DOP o IGP.

Art. 18

(Settore carni cunicole)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ra-

gione delle capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 19

(Settore carni avicole)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);

b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di macellazione sono ammessi qualora non comportino un aumento della capacità di macellazione regionale.

5. Sono altresì ammessi investimenti comportanti un aumento della capacità di macellazione regionale solo nei casi di comprovata carenza di strutture in ragione delle capacità produttive zootecniche esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

6. La capacità di macellazione regionale viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 20

(Settore carni di struzzo)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti volti:

a) alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione, nonché all'adeguamento degli impianti di macellazione esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale.

b) ad aumentare la capacità di conservazione della carne, nonché di lavorazione, trasformazione e commercializzazione della stessa;

c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 21

(Settore uova)

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'articolo 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché finalizzati esclusivamente a produzioni biologiche e riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 22

(Settore latte bovino)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla produzione di prodotti a marchio DOP e/o IGP, alle condizioni fissate dai disciplinari produttivi;

b) alla lavorazione di prodotti freschi e di formaggi purché l'elaborazione avvenga secondo metodi tradizionali o biologici nel rispetto della normativa comunitaria;

c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Sono ammessi gli investimenti che prevedono la lavorazione e/o trasformazione del latte in quantità non superiore ad 1,2 volte l'ammontare delle quote di riferimento individuali assegnate ai conferitori, riferito alla campagna di commercializzazione del latte precedente la data di presentazione della domanda, fermo restando il divieto di utilizzare gli impianti e le strutture per la lavorazione del latte al di fuori delle quote di cui sopra.

5. Nel caso di aziende agricole, oltre alla dimostrazione della proprietà della quota di riferimento individuale, dovrà essere dimostrata anche l'avvenuta mobilità della quota latte da consegna a vendita diretta, sulla base del previsto utilizzo dell'impianto di trasformazione.

Art. 23

(Settore latte bufalino)

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'articolo 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 24

(Settore latte ovicaprino)

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'articolo 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 25

(Settore ortofrutta)

1. Rientrano nel settore le seguenti tipologie:

a) prodotti della frutticoltura, esclusi quelli provenienti da vigneti, oliveti e piccoli frutti;

b) prodotti dell'orticoltura, esclusi quelli provenienti dalla coltivazione della patata e di piante officinali;

c) prodotti della funghicoltura.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Sono altresì ammessi gli investimenti finalizzati:

a) alla realizzazione ovvero adeguamento di piattaforme logistiche attrezzate;

b) a ristrutturare e incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi, nonché per prodotti non vincolati da quote;

c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

4. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi 2 e 3 sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

5. Per i prodotti vincolati da quote, sono ammessi investimenti volti alla sola ristrutturazione e concentrazione degli impianti di trasformazione.

6. Gli investimenti proposti devono garantire la compatibilità con quanto previsto dalle OCM.

7. Non sono ammessi gli investimenti per i quali le imprese possono ottenere aiuto attraverso le azioni delle Organizzazioni dei Produttori in ambito OCM.

Art. 26

(Settore piccoli frutti e piante officinali)

1. Sono ammessi gli investimenti di cui all'articolo 8, con le facoltà e le limitazioni riportate agli articoli 9 e 10, purché riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 27

(Settore patate)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti per:

a) l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;

b) la realizzazione ovvero adeguamento di piattaforme logistiche attrezzate;

c) la ristrutturazione e l'incremento della capacità di trasformazione per prodotti innovativi;

d) l'ampliamento e la ristrutturazione di locali ed impianti destinati allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione;

e) l'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui ai commi precedenti sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 28

(Settore florovivaismo)

1. Rientrano nel settore le seguenti tipologie:

a) prodotti ottenuti da coltivazioni floricole;

b) prodotti ottenuti da coltivazione di piante ornamentali;

c) prodotti ottenuti da vivaismo.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Sono altresì ammessi gli investimenti per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle strutture di commercializzazione all'ingrosso esistenti.

4. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

5. Gli investimenti che prevedono la realizzazione di nuovi impianti all'ingrosso sono ammessi purché:

a) siano gestiti da società miste costituite da produttori e commercianti;

b) forniscano, oltre ai servizi connessi al mercato, anche servizi di informatizzazione e intermediazione con gli operatori esteri, nonché servizi finalizzati alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato;

c) garantiscano una maggior efficienza nell'adeguamento dell'offerta al mercato e nelle strutture di confezionamento.

6. Non sono ammessi investimenti relativi al commercio al dettaglio.

Art. 29

(Settore mais, cereali e riso)

1. Rientrano nel presente settore gli impianti di essiccazione, immagazzinamento e molitura di semi e granaglie.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Non sono ammessi investimenti mirati:

a) alla realizzazione e ampliamento di impianti di essiccazione e macinazione, nonché riattivazione e trasferimento degli stessi tranne nel caso di esigenza dei produttori di base aderenti a cooperative agricole e di obbligo di trasferimento a causa di comprovate ragioni di natura ambientale. In quest'ultimo caso non può essere aumentata la capacità di essiccazione preesistente;

b) all'ammodernamento degli impianti e all'applicazione di nuove tecnologie qualora comportino un aumento della capacità di macinazione, di essiccazione e di immagazzinamento preesistente.

Art. 30

(Settore foraggi e mangimi)

1. Sono ricompresi nel presente settore gli impianti di fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento zootecnico.

2. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Sono altresì ammessi investimenti mirati:

a) a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica;

b) a realizzare impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti zootecnici;

c) a razionalizzare l'attività di essiccazione e trasformazione dei foraggi qualora non comportino un aumento della capacità complessiva di produzione regionale.

d) alla costruzione di nuovi impianti qualora non comportino un aumento della capacità complessiva di produzione regionale;

e) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000.

4. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

5. La capacità complessiva di produzione regionale viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 31

(Settore olio d'oliva)

1. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono ammessi gli investimenti individuati all'articolo 8, con le facoltà e le limitazioni riportate dagli articoli 9 e 10 nonché dai commi successivi.

2. Sono ammissibili gli investimenti di cui al comma 1, relativamente a prodotti trasformati appartenenti alle categorie «olio extra vergine» e «olio vergine».

3. Sono altresì ammissibili gli investimenti che non comportino un incremento totale della produzione dell'impianto di trasformazione, nel caso di categorie di olii diverse da quelle di cui al comma 2.

4. In deroga al comma 3, sono ammissibili gli investimenti a carico dei quali sia provata la carenza di strutture a livello di trasformazione e stoccaggio in ragione delle capacità esistenti in Regione e delle esigenze dei produttori agricoli di base.

5. La capacità produttiva di base regionale viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 32

(Settore vino)

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì ammessi gli investimenti:

a) che non comportano un incremento totale della produzione trasformata dall'impianto;

b) per i quali sia provata la carenza di strutture a livello di trasformazione e stoccaggio in ragione delle relative capacità esistenti e delle esigenze dei produttori agricoli di base, purché afferenti a vini di qualità.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui commi precedenti sono ammessi gli investimenti indi-

viduati all'articolo 8, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

4. Gli investimenti proposti da aziende agricole che comportano un aumento della capacità di trasformazione aziendale sono ammessi qualora risulti preventivamente accertato il possesso delle necessarie autorizzazioni di impianto ovvero reimpianto, da esercitare al più tardi entro la data di richiesta di collaudo dei lavori.

5. Ai fini di cui al comma 4 gli investimenti mirati a produzioni biologiche non esimono dal possesso di un diritto di impianto ovvero reimpianto.

CAPO V

AIUTI AGGIUNTIVI

Art. 33

(Disciplina attuativa)

1. Gli aiuti aggiuntivi concedibili in base alle leggi regionali e nazionali di settore per quanto riguarda le tipologie di investimento ammissibili, i volumi massimi e minimi di investimento, le intensità di aiuto, i requisiti minimi dei beneficiari e le limitazioni settoriali, sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. Le tipologie di investimento finanziabili in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono quelle che trovano riscontro con quelle individuate dal presente Regolamento.

3. Alle leggi regionali e nazionali di settore si applica l' intensità di aiuto di cui all'articolo 11, qualora le intensità previste dalle stesse non siano inferiori.

4. Gli aiuti aggiuntivi relativi a beni immobili concessi in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono sottoposti al vincolo di destinazione previsti dall'articolo 55.

Art. 34

(Criteri e modalità)

1. Le modalità di presentazione delle domande di aiuti aggiuntivi e i criteri di selezione delle stesse sono attuati in base al presente Regolamento.

2. Le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 0129/Pres. del 3 marzo 1993, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 497 dell'11 febbraio 1993 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 dell'8 maggio 1995, relative ai criteri e modalità applicabili per l'accesso alle attività della Direzione regionale dell'agricoltura in materia di aiuto al settore, non trovano applicazione per gli investimenti di cui al presente Regolamento.

CAPO VI

PROCEDURE

Art. 35

(Competenze e definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) Organismo Pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve in via primaria ai compiti di erogazione dell'aiuto cofinanziato e di controllo integrato previsto dalla norma comunitaria.

b) Organismo Gestore: la Direzione regionale dell'agricoltura che assolve i compiti di:
   1) coordinare e definire le azioni previste dalla Misura;
   2) acquisire gli elenchi di liquidazione e trasmettere gli stessi all'organismo pagatore;
   3) approvare le graduatorie delle domande ammissibili;
   4) mantenere i rapporti con l'Organismo Pagatore e con gli Enti coinvolti.

c) Organismo Attuatore: il Servizio strutture aziendali che assolve i compiti di:
   1) acquisire le domande;
   2) effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria;
   3) formulare gli elenchi di liquidazione e trasmettere gli stessi all'Organismo Gestore;
   4) effettuare i controlli in loco;
   5) provvede all'emissione degli atti di concessione, liquidazione ed erogazione per le istanze che trovano accoglimento con gli aiuti aggiuntivi.

Art. 36

(Programmi di attuazione)

1. L'esercizio finanziario annuale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sezione Garanzia (FEAOG) copre il periodo dal 16 ottobre dell'anno precedente al 15 ottobre dell'anno cui fa riferimento.

2. La disciplina degli aiuti nel periodo 2000-2006 trova applicazione mediante i seguenti programmi attuativi differenziati:

a) primo programma attuativo;

b) programmi attuativi successivi.

3. I termini dei programmi attuativi degli aiuti in conto capitale di cui alla lettera b) del comma 2, sono stabiliti dal Direttore regionale dell'agricoltura con

proprio decreto, in relazione alla necessità di garantire lo snellimento delle procedure e l'utilizzo delle risorse disponibili.

4. Ai fini della corresponsione degli aiuti aggiuntivi in conto capitale si applicano le scadenze previste per quelli cofinanziati limitatamente alle date di presentazione delle domande e di formulazione delle graduatorie.

Art. 37

(Criteri per la selezione delle domande - Disposizioni generali per gli aiuti)

1. La domanda di aiuto deve riferirsi ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti progettualmente connesse tra loro e finanziabili in base alla Misura indicando anche, qualora esistente, la specifica legge regionale o nazionale di settore.

2. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura avviene mediante la selezione delle domande secondo procedimento a graduatoria di cui al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in base alle scadenze previste dal presente Regolamento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Possono essere presentate domande di finanziamento relative agli investimenti con programmi di realizzazione annuale, biennale o triennale.

4. Le domande ritenute ammissibili al contributo vengono collocate in apposita graduatoria redatta sulla base delle priorità stabilite dal presente Regolamento e approvata con atto formale.

5. Le domande ammesse a finanziamento sono quelle il cui punteggio è superiore a quello dell'istanza in graduatoria che nell'esercizio finanziario di riferimento, sulla base della prevista erogazione del contributo a titolo di anticipo o saldo, non trova copertura finanziaria. La copertura finanziaria è data dalla sommatoria delle risorse afferenti agli aiuti cofinanziati ed agli aiuti aggiuntivi nei limiti delle disponibilità finanziarie aggiuntive recate dai singoli capitoli di spesa.

6. Il contributo concedibile alle domande ammesse a finanziamento di cui al comma 5 che non prevedono l'erogazione dello stesso nell'esercizio cui si fa riferimento, viene allocato in quello dell'anno di prevista erogazione dello stesso. Allo stesso modo viene allocato il saldo del contributo delle domande che hanno richiesto l'anticipo nell'esercizio cui si fa riferimento.

7. Ai richiedenti selezionati ai sensi del comma 5, viene notificato l'avvenuto accoglimento della richiesta, i tempi previsti per l'ultimazione degli investimenti e le necessarie prescrizioni operative.

8. Gli elenchi di liquidazione per gli investimenti ammessi a cofinanziamento e formulati dall'Organismo Attuatore sono inviati alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 15 settembre di ogni anno finanziario FEAOG sezione Garanzia, per l'inoltro all'Organismo Pagatore.

9. La concessione dei finanziamenti aggiuntivi viene disposta con decreto di concessione emesso a cura del competente Servizio, che stabilisce termini e condizioni per la realizzazione e ultimazione degli investimenti.

10. Le domande collocate nelle residue posizioni della graduatoria, non finanziabili per carenze di risorse, sono riconsiderate ai fini della stesura della successiva graduatoria previa presentazione di domanda di conferma da parte del richiedente, redatta su apposito modello fornito dall'Organismo Gestore. L'indisponibilità di risorse finanziarie viene comunicata agli interessati. Trascorsi due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il Servizio competente dell'Organismo Gestore procede alla restituzione della pratica dichiarando definitivamente decaduta la richiesta di aiuto.

11. Le domande giudicate non ammissibili vengono incluse, su proposta del Dirigente dell'Organismo Attuatore, in un apposito elenco con annotazione della motivazione di esclusione, contestualmente all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili.

Art. 38

(Primo programma attuativo)

1. In fase di prima attuazione sono prese in considerazione le domande di contributo pervenute entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I richiedenti che hanno presentato domande di aiuto ovvero hanno segnalato l'intenzione di avviare l'investimento antecedentemente la data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, devono inoltrare domanda di conferma dell'aiuto entro i termini di cui al comma 1, corredata dalla documentazione prevista dal Capo VII del presente Regolamento, su appositi modelli messi a disposizione dall'Organismo Gestore.

3. In attuazione della norma transitoria di cui al Capo VI del Titolo IV del P.S.R., le domande di aiuto non accolte per carenza di fondi nel periodo precedente al 1° gennaio 2000, possono essere finanziate esclusivamente con gli aiuti aggiuntivi.

4. La domanda di conferma di cui ai commi precedenti può riunire più domande di finanziamento giacenti purché, ai fini dell'ammissibilità, gli investimenti proposti siano connessi progettualmente. In caso diverso devono essere presentate più domande.

5. Ai fini della stesura della relativa graduatoria concorrono le domande pervenute entro il termine di cui al comma 1.

6. Le graduatorie sono approvate applicando le disposizioni di cui all'articolo 37, nei termini fissati con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 39

(Disciplina dell'inizio lavori e dell'effettuazione degli acquisti)

1. Gli investimenti per i quali sono richiesti contributi, ivi compresa la compravendita di fabbricati, possono aver inizio ovvero, possono essere effettuati solamente dopo la presentazione della domanda di aiuto o la segnalazione dell'intenzione dell'avvio dell'investimento di cui al comma 2 dell'articolo 38.

2. Nel caso di investimenti che si esauriscono con l'acquisto ovvero fornitura di beni, per data di inizio dei lavori si intende quella della prima fattura relativa all'acquisto.

3. Nel caso di opere strutturali e di impianti stabilmente infissi l'obbligo di cui al comma 1 è dimostrato con perizia redatta ed asseverata da professionista iscritto all'Ordine o a Collegio professionale, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale attestante il non inizio dei lavori prima della data della domanda.

Art. 40

(Disciplina degli anticipi sui finanziamenti)

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 70% dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore, nel caso di aiuti cofinanziati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organismo stesso, ovvero a favore della Amministrazione regionale nel caso di aiuti aggiuntivi, alle condizione previste dall'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. A tal fine la richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda di contributo.

2. La garanzia fideiussoria viene svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo.

Art. 41

(Disciplina delle varianti agli investimenti)

1. Le varianti che comportino modifiche alla natura degli interventi tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione a contributo dell'investimento originario e quindi sulla sua collocazione nella graduatoria definitiva non sono ammesse. La loro eventuale realizzazione comporta la decadenza dei benefici concessi e la restituzione degli importi anticipati conformemente a quanto disposto dall'articolo 58.

2. Nel caso di varianti sostanziali agli investimenti preventivati, finalizzate ad una più conveniente realizzazione delle opere, deve essere presentata all'Organismo Attuatore apposita segnalazione preventiva di esecuzione delle stesse corredata dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo e preventivi di spesa. All'atto di presentazione dell'istanza di verifica finale deve essere presentata la documentazione progettuale definitiva corredata dalla relativa autorizzazione urbanistica.

3. La segnalazione preventiva di cui al comma 2 è sottoposta all'espressione di un giudizio sintetico di ammissibilità, o di un decreto, relativamente agli aiuti aggiuntivi, qualora ne sussista la necessità, a cura dell'Organismo Attuatore. Detto giudizio viene comunicato al richiedente.

4. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

5. Non sono considerate varianti sostanziali quelle relative ad aspetti di dettaglio, ancorché eccedano del 10% la spesa totale ammissibile.

6. La congruità della spesa in presenza di varianti viene rideterminata in sede di accertamento di avvenuta realizzazione dei lavori. In ogni caso l'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

CAPO VII

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 42

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli forniti dall'Organismo Gestore, devono essere presentate al Servizio strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura corredate dalla documentazione di cui all'articolo 43 in originale e in copia, unitamente ad un elenco riepilogativo della documentazione inoltrata.

2. Per la presentazione delle domande di aiuto, valgono le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 43

(Documentazione da allegare alle domande di aiuto)

1. Le domande di contributo devono essere corredate di documentazione sufficientemente idonea a permettere una prima valutazione di legittimità e di merito, ferma restando la facoltà per i richiedenti di presen-

tare, contestualmente alla domanda, tutta la documentazione prevista dall'articolo 44.

2. Per documentazione sufficientemente idonea si intende la presentazione dei seguenti atti:

a) formulari messi a disposizione dell'Ente Attuatore;

b) dichiarazione da parte del Collegio dei Sindaci o di società di certificazione relativamente alla dimostrazione della redditività dell'impresa;

c) modello per la dimostrazione della redditività economica della azienda agricola;

d) dichiarazione di inizio lavori nel caso siano già avviati;

e) elaborato progettuale comprendente:

   1) relazione tecnico-economica illustrante il processo produttivo, l'analisi delle scelte progettuali, la valutazione economica dell'investimento e le scelte di processo operate, redatta da professionista iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;

   2) dimostrazione della disponibilità degli immobili oggetto di intervento;

   3) progetto degli investimenti, costituito: dalla corografia e riferimenti catastali, dai disegni tecnici, dai computi metrico-estimativi, dai preventivi di spesa per l'acquisto degli impianti e macchinari con relazione di scelta;

   4) dichiarazione del progettista, corredata da certificazione comunale di destinazione urbanistica, che l'impianto è compreso in un piano di edificabilità e che l'iniziativa corrisponde alle prescrizioni urbanistiche;

   5) dichiarazione del progettista circa l'impatto ambientale dell'iniziativa.

Art. 44

(Ulteriore documentazione necessaria)

1. I titolari dei progetti selezionati sulla base della graduatoria dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione di supporto entro il termine notificato dalla Direzione regionale dell'agricoltura:

a) atto costitutivo e statuto sociale in vigore;

b) elenco soci;

c) delibera di approvazione sia dell'iniziativa che della relativa spesa ed assunzione dell'onere finanziario non coperto da contributi pubblici;

d) disponibilità di terzi a concedere finanziamenti per la quota di competenza del beneficiario.

Art. 45

(Documentazione per la richiesta di pagamento dell'anticipazione)

1. Ai fini dell'anticipazione e liquidazione del contributo, il richiedente deve presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione integrativa:

a) garanzia fideiussoria di cui all'articolo 40;

b) concessione edilizia;

c) dichiarazione del Sindaco del Comune ove si effettua l'investimento, in cui si attesta che gli investimenti non comportano conseguenze negative per l'ambiente e rischi di conseguenze negative per l'uomo, l'acqua, l'aria, il suolo, il paesaggio, la fauna, la flora ed il patrimonio culturale;

d) dimostrazione di avvenuto aumento del capitale sociale per le cooperative;

e) contratto e verbale di affidamento lavori.

Art. 46

(Documentazione per la richiesta di avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo)

1. Alla domanda di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo va allegata la documentazione di seguito riportata:

a) dichiarazione del direttore dei lavori in merito all'adempimento degli obblighi assicurativi per i lavoratori dipendenti con l'indicazione delle relative posizioni;

b) dichiarazione di inizio lavori e di primo acquisto dei macchinari qualora non sia già stato presentato;

c) computo consuntivo dei lavori con disegni esecutivi;

d) dichiarazioni del beneficiario circa il finanziamento delle spese sostenute con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per tali spese non sono state ottenute ulteriori pubbliche provvidenze in conto capitale o in conto interessi;

e) elenco dei documenti giustificativi di spesa;

f) descrizione delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto approvato;

g) confronto quantitativo tra le previsioni e le realizzazioni;

h) attestazione del beneficiario che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione dell'iniziativa;

i) fatture debitamente quietanzate e fiscalmente in regola comprensive dell'eventuale bolla di consegna;

j) dichiarazione a termini dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il beneficiario non si trova in stato fallimentare;

k) attestazione relativa al deposito, presso l'Ufficio dei servizi tecnici della Regione, del certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e di quelle metalliche ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086;

l) certificato di agibilità o altro documento sostitutivo avente valore analogo;

m) impegno da parte del beneficiario a non distogliere dalla prevista destinazione, a far data dall'accertamento finale, per dieci anni gli immobili e per cinque anni i macchinari ammessi a contributo;

n) documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni di ordine tecnico ed amministrativo-finanziario;

o) indicazione delle modalità di pagamento.

CAPO VIII

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITA'

Art. 47

(Criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie)

1. La collocazione delle domande in graduatoria si effettua sulla base della somma di punteggi relativi alla tipologia dei settori produttivi, dei beneficiari, degli investimenti, della qualità dei prodotti trasformati, dell'ambito territoriale ove ricade l'investimento nonché qualora ricorrano le condizioni dei punteggi previsti dall'articolo 53.

Art. 48

(Attribuzione dei punteggi relativi ai settori produttivi)

1. L'attribuzione del punteggio relativamente ai settori produttivi è individuata come segue:

a) Punti 18 - settore olio di oliva, kiwi, piccoli frutti e piante officinali;

b) Punti 13 - settore ortofrutta, kiwi esclusi, e patate;

c) Punti 12 - settore florovivaismo;

d) Punti 11 - settore vino, latte bovino, bufalino e ovicaprino;

e) Punti 8 - settore carni bovine, suine, cunicole, avicole, struzzo;

f) Punti 5 - settore mais, cereali e riso, foraggi e mangimi, uova.

Art. 49

(Attribuzione dei punteggi relativi alla tipologia dei beneficiari)

1. L'attribuzione del punteggio tiene in particolare conto del numero di produttori di base su cui ricadono i vantaggi economici dell'investimento.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 vengono attribuiti i seguenti punteggi:

a) Punti 23 in presenza di cooperative di 2° grado, di consorzi di cooperative e di società cooperative con oltre 300 soci conferenti;

b) Punti 21 in presenza di società cooperative con un numero di soci produttori compreso fra 300 e 101;

c) Punti 19 in presenza di società cooperative con un numero di soci produttori inferiore a 101;

d) Punti 15 agli imprenditori agricoli a titolo principale;

e) Punti 13 alle imprese agroindustriali aventi legami contrattuali con un numero di produttori di base conferenti superiore a dieci unità;

f) Punti 8 alle imprese agroindustriali aventi legami contrattuali con un numero di produttori di base conferenti compreso tra dieci e cinque;

g) Punti 3 alle altre categorie di soggetti non ricompresi nelle precedenti lettere.

Art. 50

(Attribuzione dei punteggi relativi alla tipologia degli investimenti)

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono individuate le seguenti categorie di investimento:

a) Punti 30 - investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente;

b) Punti 27 - investimenti che incidono direttamente psulle fasi di trasformazione fisico-strutturali del prodotto di base;

c) Punti 24 - investimenti che incidono sulla presentazione e confezionamento del prodotto finale;

d) Punti 21 - investimenti che incidono sulla fase di conservazione del prodotto che ha subito la trasformazione fisico-strutturale;

e) Punti 18 - investimenti che incidono sulla fase di commercializzazione di prodotti confezionati;

f) Punti 15 - investimenti relativi al miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti o dei prodotti di scarto;

g) Punti 10 - investimenti che incidono sulla prima trasformazione e/o conservazione del prodotto di base.

2. Nel caso di investimenti che prevedono una pluralità di tipologie riconducibili a quelle individuate al comma 1, viene attribuito il punteggio relativo alla tipologia di investimento caratterizzato dalla maggiore spesa ammissibile, maggiorato di 7 punti.

3. Per gli investimenti innovativi che comportino un adeguamento dei processi produttivi alla normativa comunitaria in materia di certificazione di processo, in aggiunta al punteggio totale di cui ai commi 1 e 2, sono attribuibili i seguenti ulteriori punteggi:

a) Punti 7 per l'adozione del sistema comunitario di Ecogestione e Audit ai sensi del Reg. CE 1836/1993;

b) Punti 5 per l'adeguamento alla normativa serie ISO 14000;

c) Punti 3 per l'adeguamento alla normativa serie ISO 9000.

Art. 51

(Attribuzione dei punteggi rispetto alle caratteristiche di qualità dei prodotti)

1. Le domande di contributo sono valutate assegnando il punteggio alla tipologia di qualità dei prodotti trasformati.

2. Investimenti relativi a prodotti biologici:

a) Punti 8 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di soli prodotti biologici;

b) Punti 6 nel caso l'investimento riguardi almeno i 2/3 di prodotti biologici sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

c) Punti 4 nel caso l'investimento riguardi almeno 1/3 di prodotti biologici sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto.

3. Investimenti relativi a prodotti DOCG, DOC e DOP:

a) Punti 6 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno i 2/3 dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

b) Punti 3 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno 1/3 dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

4. Investimenti relativi a prodotti IGT e IGP:

a) Punti 2 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno 2/3 dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto;

b) Punti 1 nel caso l'investimento preveda la trasformazione e/o commercializzazione di almeno 1/3% dei prodotti con le sopraindicate caratteristiche di qualità sul totale della previsione del quantitativo di prodotto trasformato e commercializzato nell'impianto.

5. Investimenti relativi a prodotti tradizionali. Punti 10 nel caso l'investimento sia rivolto all'ottenimento e/o alla commercializzazione di almeno uno dei prodotti riportati negli elenchi regionali previsti dal D.M. 8 settembre 1999 n. 350.

6. Investimenti relativi a prodotti ottenuti con misure agroambientali. Punti 2 nel caso l'investimento sia rivolto alla trasformazione e/o alla commercializzazione in via prevalente di prodotti ottenuti con misure agroambientali, sbocchi di mercato.

7. Investimenti relativi a prodotti innovativi ovvero idonei alla creazione di nuovi per la produzione agricola. Punti 12.

Art. 52

(Attribuzione dei punteggi relativi all'ambito territoriale dell'investimento)

1. Investimenti effettuati in zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 273/1975, così come individuati dalla Misura e - «Zone svantaggiate» del P.S.R.:

a) Comuni appartenenti al gruppo A- Punti 9;

b) Comune appartenenti al gruppo B - Punti 6;

c) Comuni appartenenti al gruppo C - Punti 3.

2. I punteggi di cui al comma 1, possono essere aumentati di tre unità, qualora i prodotti di base oggetto di trasformazione e commercializzazione provengano prevalentemente da aziende ubicate in zone montane.

Art. 53

(Attribuzione di ulteriori punteggi)

1. Per investimenti i cui lavori hanno avuto inizio in data anteriore al 14 dicembre 2000 - Punti 20.

2. Per investimenti i cui lavori hanno avuto inizio tra il 14 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2001 - Punti 18.

3. Per investimenti i cui lavori hanno avuto inizio tra il 1° gennaio 2002 e la data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione - Punti 8

4. Per investimenti che alla data dell'istanza di conferma dell'aiuto ovvero della data di presentazione della domanda di aiuto siano immediatamente cantierabili - Punti 5.

5. Investimenti proposti da soggetti che aderiscono ai processi di tracciabilità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 57 - Punti 8.

6. Investimenti proposti da soggetti aderenti alle Organizzazioni di Produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero precedentemente costituiti a termini della legge 20 ottobre 1978, n. 674 - Punti 10.

7. Ai fini del presente Regolamento un investimento si intende immediatamente cantierabile quando non sussistono ostacoli di ordine autorizzativo all'inizio dei lavori ovvero degli acquisti e l'istanza di contributo risulta, altresì, essere compiutamente documentata.

Art. 54

(Priorità a parità di punteggio)

1. In caso di parità di punteggio, è attribuita precedenza alle domande caratterizzate dal minor importo di spesa richiesta.

2. In caso di ulteriore parità è attribuita precedenza alla domanda caratterizzata dal numero più elevato di produttori di base coinvolti.

CAPO IX

OBBLIGHI E CONTROLLI

Art. 55

(Obblighi dei beneficiari)

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il vincolo di cui al comma 1 è pari a:

a) dieci anni per i fabbricati, le opere strutturali e per gli impianti e macchinari stabilmente connessi e funzionali alle strutture stesse;

b) cinque anni per tutti gli altri tipi di investimenti.

3. La compravendita dei beni oggetto di finanziamento è ammessa nel solo caso in cui i beni stessi mantengano la connessione complementare e funzionale con l'impresa ovvero con l'azienda agricola, individuata in fase di concessione degli aiuti. In tal caso, previa segnalazione, i previsti obblighi vengono assunti dal soggetto subentrante.

4. Per tutto il periodo vincolativo di cui al comma 2 devono essere rispettate le condizioni e limitazioni relative ai settori produttivi ritenute inderogabili ai fini dell'ammissibilità.

5. I beneficiari sono tenuti a rendere disponibile all'Amministrazione regionale i dati contabili in forma anonima della propria azienda a fini statistici, nonché i dati necessari per il monitoraggio.

Art. 56

(Disciplina dei controlli)

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. I controlli si articolano in maniera differenziata nella fase dell'istruttoria preliminare delle domande, della liquidazione degli aiuti e del periodo vincolativo connesso agli impegni assunti.

3. I controlli relativi alla fase dell'istruttoria preliminare, funzionali alla formulazione delle graduatorie relative alle domande ammissibili si eseguono attraverso le seguenti modalità:

a) controlli amministrativi da eseguire sul 100 % delle domande pervenute, da effettuare mediante:

   I) la verifica del rispetto dei termini della presentazione;

   II) la verifica della completezza della documentazione richiesta e della correttezza di compilazione;

   III) la valutazione del piano degli investimenti in termini di ammissibilità, congruità della spesa ed eventuale riconducibilità alla Misura ovvero ad una singola legge regionale o nazionale di settore;

   IV) la verifica della economicità, tecnicità e funzionalità dell'investimento proposto;

b) sopralluoghi aziendali da disporre in relazione a effettiva necessità legata alla complessità degli investimenti ai fini della formulazione del giudizio di economicità, tecnicità e funzionalità delle richieste. La selezione delle domande da sottoporre a controllo in loco si effettua su tutte quelle ritenute ammissibili in base al presente comma.

4. Eventuale documentazione integrativa per i soli errori formali deve essere presentata entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Organismo Attuatore, pena la restituzione della domanda.

5. I controlli finalizzati alla liquidazione finale degli aiuti, si attuano sulla totalità delle domande, attraverso:

a) la verifica, della completezza della documentazione richiesta;

b) la valutazione dei consuntivi ai fini della determinazione della spesa eligibile, con particolare riguardo alla quietanza dei documenti fiscali e al rispetto dei prezzi unitari approvati;

c) la verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni, prescrizioni ed impegni riportati nell'atto di approvazione, inclusa la verifica della situazione occupazionale dell'azienda ad investimento completato poiché il mancato raggiungimento del previsto livello occupazionale costituisce condizione ostativa alla liquidazione finale dell'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al comma 2 dell'articolo 58 del presente Regolamento;

d) accertamenti in loco.

6. In sede di liquidazione finale degli aiuti, si attuano anche i controlli per la verifica della veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti, da eseguire sulle domande giudicate ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) in ogni caso laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni;

b) in tutti gli altri casi su un campione di almeno il 5 % delle domande ritenute idonee;

c) mediante controlli eseguiti direttamente o con l'ausilio di altri soggetti ovvero organismi competenti.

7. L'Organismo Attuatore provvede a verificare il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti privati beneficiari degli incentivi di cui alla Misura mediante azioni di controllo e di sorveglianza. Tali azioni vengono messe in atto per sondaggio annuale su un campione rappresentativo di almeno il 5% dei soggetti beneficiari privati.

8. Nelle varie fasi istruttorie e in corso di impegno, la formazione del campione di cui al comma 7 viene determinato prendendo in considerazione il volume della spesa ammissibile e il settore di produzione.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dall'Organismo Pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli».

Art. 57

(Disciplina delle sanzioni)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle disposizioni comunitarie e alle leggi statali e regionali si fa riferimento al Regolamento (CE) 1750/1999, alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché alle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli».

Art. 58

(Restituzione di somme erogate)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 55 comporta l'esclusione dall'aiuto e l'obbligo a carico del beneficiario di rimborsare gli importi indebitamente percepiti a termini dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui il mancato rispetto dell'impegno sia imputabile a cause di forza maggiore di cui all'articolo 30 del Regolamento (CE) 1750/1999.

3. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore attraverso il «Manuale delle procedure e dei controlli».

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	*Denominazione dei prodotti*
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali

Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarin non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 ([16])	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 ([17]) ex 22.09 ([18])	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 ([19])	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

([16]) Voce aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

([17]) Voce aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

([18]) Voce aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

([19]) Voce aggiunta dall'articolo 1 del Regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 30 gennaio 1961, pagina 71/61).

Allegato 2

Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali

Campo di applicazione e normativa di riferimento per l'individuazione dei prescritti requisiti

- Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura:

  Direttiva 86/278/CEE - decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992
- Rifiuti:

  Direttiva 91/156/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- Rifiuti pericolosi:

  Direttiva 91/689/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- Imballaggi e rifiuti da imballaggio:

  Direttiva 94/62/CEE - decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- Protezione della natura:

  Direttiva 92/43/CEE Direttiva 79/409/CEE - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
- Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP):

  Direttive 93/43/CEE e 96/03/CEE - decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997
- Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria:

  Direttiva 86/43/CEE (modificata dalla Dir. 88/166/CEE) - D.P.R. n. 233 del 24 maggio 1988
- Norme minime per la protezione dei vitelli:

  Direttiva 91/629/CEE (modificata dalle Dir. 97/02/CE e 97/182/CE) - decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 (modificato con decreto legislativo n. 331/1998)
- Norme minime per la protezione dei suini:

  Direttiva 91/630/CE - decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992
- Norme per la protezione degli animali negli allevamenti:

  Direttiva 98/58/CE - decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001
- Protezione degli animali durante il trasporto:

  Direttiva 95/29/CE - decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998
- Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali:

  Direttiva 96/22/CE - decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 4 marzo 2002, n. AMB. 195-PN/ESR/1278.

Decreto legislativo n. 22/1997, legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 1057-/PN/ESR/1278 del 15 luglio 1993, articolo 7. Rideterminazione del prezzo di conferimento dei rifiuti presso l'impianto di recupero sito in Comune di Aviano di proprietà della società SNUA S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 1057-PN/ESR/1278 del 15 luglio 1993, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata il 13 luglio 1997, reg. 002/AMB avente per oggetto la regolamentazione del rapporto contributivo della SNUA S.r.l. per la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti in Comune di Aviano, località Cianisela;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della convenzione succitata prevede che per i Comuni conferenti, appartenenti al bacino previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, sia praticato un prezzo di smaltimento prestabilito e che vi sia la possibilità di rideterminarlo, a richiesta delle parti e con periodi non inferiori all'anno, con apposito provvedimento dell'Assessore regionale all'ambiente;

RITENUTO che l'attribuzione di tale competenza dell'Assessore regionale all'ambiente, operata dal citato articolo, derivi dalla considerazione che lo stesso era allora competente all'approvazione della convenzione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 con particolare riferimento agli articoli 7 e 51 che individuano le funzioni di gestione attribuite ai Direttori;

RILEVATO che, in applicazione alla suddetta legge regionale n. 18/1996, sono demandati in particolare ai Direttori regionali le autorizzazioni di spesa già di competenza della Giunta;

VISTO il decreto del Direttore regionale all'ambiente n. 1301-PN/ESR/1278 del 28 dicembre 1999 con il

quale veniva rideterminato il prezzo di smaltimento dei rifiuti definito all'articolo 7 della convenzione succitata;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres. che definisce l'impianto di recupero rifiuti in questione quale impianto tecnologico di bacino per la provincia di Pordenone;

CONSIDERATA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 48-E/28/22 del 22 gennaio 2002 che individua provvisoriamente, in assenza del Programma provinciale di attuazione ai sensi dell'articolo 23 bis della legge regionale n. 30/1987, il territorio della Provincia di Pordenone quale bacino dell'impianto di recupero rifiuti in argomento, in quanto unico impianto tecnologico di bacino in funzione;

VISTA la nota U00/0716 del 31 ottobre 2001 con al quale la società SNUA S.r.l. ha chiesto la rideterminazione del prezzo di conferimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione stipulata il 13 luglio 1997, reg. 002/AMB allegando la documentazione necessaria a tale scopo;

VISTA la nota AMB/28996-PN/ESR/1278 del 6 dicembre 2001 con la quale è stato avviato il procedimento di rideterminazione del prezzo di conferimento rifiuti all'impianto in questione ed è stato chiesto di conoscere quale sia il prezzo di smaltimento applicato alle diverse tipologie di rifiuto;

CONSIDERATA la successiva nota U02/070 del 25 gennaio 2001 con la quale la società SNUA S.r.l. ha fornito le integrazioni richieste specificando i prezzi di smaltimento applicati alle diverse tipologie di rifiuto conferito quali RU indifferenziato, FORSU, frazione secca RU, verde selezionato, ingombranti;

RITENUTO congruo l'adeguamento del prezzo di smaltimento determinato nell'allegato alla nota U00/0716 del 31 ottobre 2001 inviata dalla società SNUA S.r.l.;

CONSIDERATO che il prezzo definito dall'articolo 7 della Convenzione stipulata il 13 luglio 1997, reg. 002/AMB è «determinato nella misura massima, comprensiva del costo per lo smaltimento in discarica dei sovvalli»;

RITENUTO, per quanto suevidenziato, di provvedere alla rideterminazione del prezzo di smaltimento presso l'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Aviano di proprietà della società SNUA S.r.l.

DECRETA

Art. 1

- Il prezzo di smaltimento dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero sito in Comune di Aviano, località Cianisela, di proprietà della società SNUA S.r.l., già stabilito con la Convenzione n. 002/AMB stipulata tra l'Amministrazione regionale e la società SNUA S.r.l. stessa ed approvata con decreto dell'Assessore all'ambiente n. 1057-PN/ESR/1278 del 15 luglio 1993, successivamente modificato con decreto del Direttore regionale all'ambiente n. AMB/1301-PN/ESR/1278 del 28 dicembre 1999, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Convenzione stessa, nella misura massima di 57,59 euro per tonnellata, comprensivo del costo per lo smaltimento in discarica dei sovvalli.

Art. 2

- Il prezzo di cui al precedente articolo 1 sarà oggetto di eventuale nuova rideterminazione non prima di un anno dalla data del presente provvedimento.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno viene rilasciato alla società SNUA S.r.l., uno all'Amministrazione provinciale di Pordenone ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, 4 marzo 2002

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 4 marzo 2002, n. 460/DR.

Obiettivo 3, Asse A - Misura A.1. Organizzazione dei servizi per l'impiego; attività formativa a favore degli operatori dell'Agenzia regionale per l'impiego. Graduatoria dei progetti approvati e di quelli esclusi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000 con la quale è stato appro-

vato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione, successivamente adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2001, Registro 1, foglio 194, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2126 del 27 giugno 2001 con la quale è stato autorizzato il trasferimento delle risorse per l'attuazione della Misura A.1 alle singole Direzioni regionali interessate, tra le quali lire 750.000.000 (euro 387.342,67) alla Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale - Servizio per l'Ordinamento delle Strutture e del Personale per la finalità «Corso di formazione per dipendenti A.R.I.»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 033/SG/RAG. dell'8 agosto 2001 con il quale nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è stato istituito il capitolo n. 596 con lo stanziamento di lire 750.000.000 (euro 387.342,67) denominato «Spese per corsi di formazione del personale dipendente dell'Agenzia regionale per l'impiego»;

VISTO il decreto dell'Assessore alle finanze n. 14/RAG. del 15 febbraio 2002 con il quale l'importo suddetto è stato trasferito al corrispondente capitolo n. 596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002;

VISTI gli articoli 6, 7, 51 e 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la deliberazione n. 4332 del 19 dicembre 2001, registrata alla Ragioneria generale il 28 gennaio 2002, con la quale la Giunta regionale ha delegato il Direttore regionale dell'Organizzazione e del Personale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 2/2000, a operare, per l'anno 2002 le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa 596 denominato «Spese per corsi di formazione del personale dipendente dell'Agenzia regionale per l'impiego»;

VISTA la deliberazione n. 4065 del 27 novembre 2001 con la quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di prototipi formativi relativi al Progetto «Riqualificazione e aggiornamento del personale» connesso all'attuazione del Programma operativo dell'obiettivo 3, Asse A - Misura A.1 - organizzazione dei servizi per l'impiego - attività formativa a favore degli operatori dell'Agenzia regionale per l'impiego;

CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevedeva la presentazione dei progetti formativi presso la Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale, entro le ore 12.00 del 14 gennaio 2002, e che le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi a valere sull'Asse A - Misura A.1 - organizzazione dei servizi per l'impiego - attività formativa a favore degli operatori dell'Agenzia regionale per l'impiego, ammontano a euro 387.342,67;

CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei prototipi formativi, realizzata sulla base dei criteri previsti dal Regolamento, il soggetto proponente vincitore della procedura diverrà titolare di un Progetto «Riqualificazione e aggiornamento del personale» da attuare sulla base dei prototipi formativi approvati;

CONSIDERATO che come indicato nell'Avviso i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo così come descritto dal Capo VI - Valutazione dei progetti, articolo 16 - Sistemi di valutazione, del suddetto Regolamento;

VISTI i progetti presentati;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla fase valutativa per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali previsti dalla Sezione 3 dell'Avviso ai sensi di quanto indicato dall'articolo 13 del Regolamento (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 2 progetti formativi e che il soggetto proponente collocato al primo posto diviene il soggetto abilitato all'attuazione degli interventi in questione;

VISTO che come previsto dall'Avviso la Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale indicherà in seguito al soggetto attuatore titolare del progetto il numero delle edizioni di ciascun prototipo da realizzare in relazione anche alla disponibilità finanziaria complessiva sopraindicata;

CONSIDERATO che le suddette attività formative devono concludersi entro il 31 dicembre 2002;

RITENUTO pertanto, per le finalità sopra indicate, necessario approvare la spesa suddetta di euro 387.342,67 a carico del cap. 596 - competenza derivata 2001 - nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 15.3.4.1.1236;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

In relazione all'Avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante).
- elenco dei progetti esclusi dalla fase valutativa per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali previsti dalla Sezione 3 dell'Avviso ai sensi di quanto indicato dall'articolo 13 del Regolamento recante (allegato 2 parte integrante).

Il soggetto proponente collocato al primo posto diviene il soggetto abilitato all'attuazione degli interventi in questione.

La Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale indicherà in seguito al soggetto attuatore titolare del progetto il numero delle edizioni di ciascun prototipo da realizzare in relazione anche alla disponibilità finanziaria complessiva.

E' approvata per le finalità di cui sopra la spesa di euro 387.342,67 (trecentottantasettemilatrecentoquarantadue/67). Detta spesa graverà sul cap. 596 - competenza derivata 2001 - nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 15.3.4.1.1236.

Trieste, addì 4 marzo 2002

LOSITO

Obiettivo 3, Asse A - Misura A.1 - Organizzazione dei servizi per l'impiego. Attività formativa a favore degli operatori dell'Agenzia regionale per l'impiego. Progetto: «Riqualificazione e aggiornamento del personale».

Allegato 1

Graduatoria dei progetti approvati

Pos. grad.	*Soggetto proponente*	*Punti*
1	E.N.F.A.P. Friuli-Venezia Giulia - capofila A.T.I.	63,88
2	EN.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia - capofila A.T.I.	62,66

Allegato 2

Elenco dei progetti esclusi

Soggetto proponente	*Motivo di esclusione*
I.R.E.S. Friuli Venezia Giulia - capofila A.T.I.	L'Istituto Provolo, componente dell'A.T.I., non prevede esplicitamente nello Statuto l'assenza di scopo di lucro
ECIPA Scarl	Mancata compilazione della specifica parte finanziaria del formulario

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 febbraio 2002, n. EST. 39-D/ESP/4564. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione di un parcheggio urbano nei pressi del cimitero, da parte del Comune di Muzzana del Turgnano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Muzzana del Turgnano è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Muzzana del Turgnano - Provincia di Udine

Legge 865/1971 - Regione agraria n. 15

P.ta N.C.T. 253 destinazione urbanistica: zona «S»/servizi ed attrezzature collettive
foglio 11, mappale 290, superficie mq. 10.060
consistenza: coltivazione a soia
superficie da espropriare: mq. 3.100
indennità: mq. 3.100 x €/mq 1,9 = euro 5.890,00
pari a lire 11.404.630

Ditta catastale: Del Piccolo Anna in Billia nata a Muzzana del Turgnano il 17 novembre 1900, deceduta.

Ditta attuale presunta: Billia Egidio nato a Muzzana del Turgnano il 10 settembre 1928 prop. per 1/2; Billia Adelmo nato a Muzzana del Turgnano il 22 gennaio 1934 prop. per 1/2.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 11 febbraio 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 febbraio 2002, n. EST. 55-D/ESP/4646. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Paluzza, per la realizzazione dei lavori di revisione e potenziamento acquedotto, nella frazione Cleulis.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Paluzza è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Paluzza

1) Foglio 32, mappale 438, di are 20,80
da asservire: mq. 12
in natura: prato
indennità: mq. 12 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 2,34
(lire 4.530)

Ditta catastale: Puntel Margherita fu Giovanni mar. Puntel detta «Re» nata a Paluzza l'1 ottobre 1912 (Partita n. 3042).

Ditta attuale: Puntel Teresa, Orsolina, Maria Antonietta, Lucia, Ivan, Giulia, Ennia nata il 18 febbraio 1940, Alessandro, Aldina Valentina, Alba.

2) Foglio 32, mappale 435, di are 94,40
da asservire: mq. 82
in natura: prato
indennità: mq. 82 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 15,99
(lire 30.960)

Ditta catastale: Puntel Ennio nato a Paluzza il 26 settembre 1933 (Partita n. 3847).

Ditta attuale: Puntel Tiziano, Romel, Mara, Ivano, Ines, Giampaolo.

3) Foglio 32, mappale 432, di are 6,30
da asservire: mq. 14
in natura: prato
indennità: mq. 14 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 2,73
(lire 5.290)

Ditta catastale: Puntel Adele fu Santo, proprietaria per 1/8; Puntel Aldo fu Santo, proprietario per 1/8; Puntel Anastasia fu Antonio, proprietaria per 1/8; Puntel Erminia fu Antonio, proprietaria per 1/8; Puntel Franca fu Santo, proprietaria per 1/8; Puntel Galdino nato a Paluzza il 21 settembre 1955, proprietario per 1/8; Puntel Marino fu Santo, proprietario per 1/8; Puntel Susanna nata a Paluzza il 3 novembre 1911, proprietaria per 1/8; (Partita n. 6819).

Ditta attuale: Puntel Adele, Aldo, Anastasia, Erminia, Franca, Galdino, Marino; Micolino Speranza, Pietro, Guglielmina.

4) Foglio 32, mappale 431, di are 11,10
da asservire: mq. 13
in natura: prato
indennità: mq. 13 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 2,54
(lire 4.920)

Ditta: Primus Maria nata a Paluzza il 7 novembre 1929; (Partita n. 5297).

5) Foglio 32, mappale 472, di are 14,60
da asservire: mq. 21
in natura: prato

Foglio 32, mappale 430, di are 16,00
da asservire: mq. 19
in natura: prato
indennità: mq. (21 + 19) x €/mq. 0,78 x 0,25 =
euro 7,80
(lire 15.100)

Ditta: Puntel Marcello nato a Paluzza il 19 agosto 1931; (Partita n. 3853).

6) Foglio 32, mappale 429, di are 14,80
da asservire: mq. 21
in natura: prato
indennità: mq. 21 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 4,10
(lire 7.940)

Ditta catastale: Prodorutti Elvira fu Leonardo mar. Primus detta «Mochin» nata a Paluzza il 7 ottobre 1910; (Partita n. 2808).

Ditta attuale: Primus Wilma, Lucia.

7) Foglio 32, mappale 466, di are 94,40
da asservire: mq. 162
in natura: prato
indennità: mq. 162 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 31,59
(lire 61.170)

Ditta: Puntel Fabio nato a Paluzza il 20 settembre 1942, proprietario per 1/4; Puntel Giovanni nato a Paluzza il 26 novembre 1944, proprietario per 1/4; Puntel Miriam nata a Paluzza il 20 marzo 1939, proprietaria per 1/4; Puntel Romeo nato a Paluzza il 18 marzo 1951, proprietario per 1/4; (Partita n. 9175).

8) Foglio 32, mappale 464, di are 18,10
da asservire: mq. 58
in natura: prato
indennità: mq. 58 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 11,31
(lire 21.900)

Ditta: Matiz Giovanni nato a Paluzza il 27 gennaio 1955, proprietario; Puntel Genoveffa nata a Paluzza il 4 gennaio 1932, usufruttuaria per 1/3; (Partita n. 6633).

9) Foglio 32, mappale 417, di are 23,40
da asservire: mq. 45
in natura: prato
indennità: mq. 45 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 8,78
(lire 17.000)

Ditta catastale: Bellina Maria nata a Paluzza il 6 settembre 1917, usufruttuaria per 1/3; Puntel Giovanni nato a Paluzza il 23 febbraio 1941, proprietario per 1/2; Puntel Luigi nato a Paluzza il 13 marzo 1950, proprietario per 1/2; (Partita n. 6428).

Ditta attuale: Bellina Maria; Puntel Roberto, Mario, Giuseppina, Daria, Caterina, Luigi.

10) Foglio 32, mappale 423, di are 12,40
da asservire: mq. 27
in natura: prato
indennità: mq. 27 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 5,27
(lire 10.200)

Ditta catastale: Puntel Conchita nata a Paluzza il 13 gennaio 1961, proprietaria per 1/10; Puntel Edi nato a Tolmezzo il 12 settembre 1962, proprietario per 1/10; Puntel Maddalena nata a Paluzza l'1 agosto 1926, proprietaria per 5/10; Puntel Manlio nato a Paluzza il 3 marzo 1959, proprietario per 1/10; Puntel Nives nata in Francia il 30 ottobre 1956, proprietaria per 1/10; Puntel Severino nato a Paluzza il 16 novembre 1948, proprietario per 1/10; (Partita n. 9291).

Ditta attuale: Puntel Conchita, Edi, Maddalena, Valentina, Cristina, Ornella, Nives, Severino.

11) Foglio 32, mappale 422, di are 4,90
da asservire: mq. 63
in natura: prato
indennità: mq. 63 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 12,29
onere pozzetto, a corpo: euro 2,34
Sommano euro 14,63
(lire 28.330

Ditta catastale: Puntel Olivo nato a Paluzza il 13 dicembre 1913; (Partita n. 3100).

Ditta attuale: Puntel Letizia, Gervasio, Carmela.

12) Foglio 32, mappale 303, di are 5,10
da asservire: mq. 50
in natura: prato
indennità: mq. 50 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 9,75
(lire 18.880)

Ditta catastale: Bellina Liberale nato a Paluzza il 23 settembre 1924; (Partita n. 9349).

Ditta attuale: Primus Isella; Bellina Matteo Celestino, Maddalena, Annarosa.

13) Foglio 32, mappale 304, di are 4,10
da asservire: mq. 34
in natura: prato
indennità: mq. 34 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 6,63
(lire 12.840)

Ditta: Bellina Ilario nato a Paluzza il 12 novembre 1926; (Partita n. 4140).

14) Foglio 32, mappale 302, di are 7,80
da asservire: mq. 50
in natura: prato
indennità: mq. 50 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 9,75
(lire 18.880)

Ditta catastale: Matiz Caterina di Pietro ved. Puntel, usufruttuaria parziale; Puntel Domenica nata a Paluzza il 13 settembre 1904, proprietaria; (Partita n. 2903).

Ditta attuale: Bellina Mattia, Marta, Lino Elso, Gio Battista.

15) Foglio 32, mappale 312 (ora 311), di are 3,50
da asservire: mq. 32
in natura: prato

Foglio 32, mappale 328 (ora 311), di are 7,00
da asservire: mq. 28
in natura: prato

indennità: mq. (32 + 28) x €/mq. 0,78 x 0,25 =
euro 11,70
(lire 22.650)

Ditta: Zarabara Margherita nata a Tolmezzo il 22 aprile 1943; (Partita n. 1000758).

16) Foglio 33, mappale 191, di are 2,50
da asservire: mq. 49
in natura: prato
indennità: mq. 49 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 9,56
onere pozzetti, a corpo: euro 4,68
Sommano euro 14,24
(lire 27.570)

Ditta: Bellina Maria nata a Paluzza il 6 settembre 1917, usufruttuaria per 1/3 e propr. per 1/2; Puntel Elena nata a Paluzza il 12 luglio 1943, proprietaria per 1/2; (Partita n. 6422).

17) Foglio 33, mappale 18, di are 4,20
da asservire: mq. 16
in natura: prato
indennità: mq. 16 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 3,12
(lire 6.040)

Ditta catastale: Puntel Lorenzina fu Osvaldo, comproprietaria; Puntel Maria fu Pietro ved. Puntel detta «Tuch», usufruttuaria parziale; Puntel Pietro Battista fu Osvaldo, comproprietario; (Partita n. 3.130).

Ditta attuale: Donada Luigi Osvaldo, Franco; Puntel Pietro Battista.

18) Foglio 33, mappale 19, di are 5,60
da asservire: mq. 30
in natura: prato
indennità: mq. 30 x €/mq. 0,78 x 0,25 = euro 5,85
(lire 11.330)

Ditta catastale: Maieron Giacomo nato a Paluzza il 5 maggio 1926; (Partita n. 1514).

Ditta attuale: Primus Rino, Marco, Giacomo, Claudio, Anna Maria; Maieron Giorgio, Gabriella, Eligia, Alessandra, Adriana.

Artt. 2-3

(omissis)

Trieste, 14 febbraio 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 febbraio 2002, n. EST. 56-D/ESP/4646. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Paluzza, per la realizzazione dei lavori di revisione e potenziamento acquedotto, nella frazione Cleulis.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Paluzza è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Paluzza

1) Foglio 32, mappale 335, di are 3,00
da asservire: mq. 24

Foglio 32, mappale 337, di are 0,50
da asservire: mq. 18
indennità: 1/2 x mq. 24 x (Valore venale euro/mq. 18,08 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,00077) x 0,25 = euro 54,26
1/2 x mq. 18 x (Valore venale euro/mq 18,08 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq. 0,00155) x 0,25 = euro 40,71
euro (54,26 + 40,71) - 40% = euro 56,98
(lire 110.330)

Ditta catastale: Puntel Agnese nata a Paluzza il 30 maggio 1944, proprietaria in comunione legale per 6/7; Puntel Luca nato a Paluzza il 6 dicembre 1945, proprietario in comunione legale per 6/7; Puntel Luca nato a Paluzza il 6 dicembre 1945, proprietario per 1/7; (Partita n. 7693).

Ditta attuale: Puntel Rosa, Oscar, Eva, Luca.

2) Foglio 32, mappale 480 (ex 337) di are 0,30
da asservire: mq. 12
indennità: 1/2 x mq. 12 x (Valore venale euro/mq. 18,08 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,00155) x 0,25 = euro 27,14
euro 27,14 - 40% = euro 16,28
(lire 31.520)

Ditta: Goller Giulia nata a Castelrotto il 9 marzo 1934; Puntel Vito nato a Paluzza il 15 aprile 1934; (Partita n. 7694).

3) Foglio 32, mappale 338 di are 2,80
da asservire: mq. 22
indennità: 1/2 x mq. 22 x (Valore venale euro/mq. 18,08 + 10 x Reddito Domenicale euro/mq 0,00155) x 0,25 = euro 49,76
euro 49,76 - 40% = euro 29,86
(lire 57.820)

Ditta catastale: Bellina Adolfo nato a Paluzza il 27 maggio 1943, proprietario per 1/42; Bellina Albano nato a Paluzza il 5 ottobre 1932, proprietario per 6/42; Bellina Alberto nato a Pontebba il 7 maggio 1948, proprietario per 1/42; Bellina Erminia nata a Paluzza il 26 febbraio 1929, proprietaria per 6/42; Bellina Giacomo

nato a Paluzza il 2 giugno 1919, proprietario per 6/42; Bellina Ida nata a Pontebba il 3 febbraio 1947, proprietaria per 1/42; Bellina Leo nato a Paluzza il 17 novembre 1925, proprietario per 6/42; Bellina Lucia nata a Pontebba il 19 dicembre 1949, proprietaria per 1/42; Bellina Maria nata a Paluzza l'1 novembre 1922, proprietaria per 6/42; Bellina Paolo nato a Paluzza il 23 febbraio 1914, proprietario per 6/42; Macor Amabile nato a Pontebba l'11 febbraio 1923, proprietario per 2/42; (Partita n. 5468).

Ditta attuale: Bellina Adolfo, Albano, Alberto, Erminia; eredi Nichele Lina; Bellina Ada; Sartirani Giuseppina; Bellina Daniele, Fabrizio, Lucia; Muser Enzo, Velia; Bellina Gabriele, Anna Maria, Nicole, Rosalia; Macor Amabile.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 14 febbraio 2002

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 504. (Estratto).

Comune di Casarsa della Delizia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 108 del 19 dicembre 2001, di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1455 del 4 maggio 2001 in merito alla variante n. 26 al Piano regolatore generale del Comune di Casarsa della Delizia, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 108 del 19 dicembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 108 del 19 dicembre 2001, di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale del Comune di Casarsa della Delizia;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 505. (Estratto).

Comune di Frisanco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 30 novembre 2001, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3783 dell'8 novembre 2001 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Frisanco, superate dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 44 del 30 novembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 44 del 30 novembre 2001, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Frisanco;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 506. (Estratto).

Comune di Prata di Pordenone: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 64 del 20 dicembre 2001, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 4008 del 20 novembre 2001 in merito alla variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Prata di Pordenone, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 64 del 20 dicembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 64 del 20 dicembre 2001, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Prata di Pordenone;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 507. (Estratto).

Comune di Sacile: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 79 del 28 novembre 2001, di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3784 dell'8 novembre 2001 in merito alla variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Sacile, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 79 del 28 novembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 79 del 28 novembre 2001, di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale del Comune di Sacile;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 508. (Estratto).

Comune di San Quirino: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 73 del 13 novembre 2001, di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3684 del 26 ottobre 2001 in merito alla variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Quirino, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 73 del 13 novembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 73 del 13 novembre 2001, di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Quirino;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 581.

Legge regionale 30/1999, articolo 40, comma II. Approvazione graduatoria e dichiarazione candidati vincitori ed idonei a seguito della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 40 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e, in particolare, il comma 11, che prevede l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato in qualifiche funzionali non superiori a quella di consigliere, per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1214/DR del 14 maggio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 23 maggio 2001, con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTO il decreto n. 2219/OM del 4 settembre 2001, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla selezione di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 1903/DR del 25 luglio 2001 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione stessa;

VISTE le domande di ammissione alla selezione, gli elenchi dei titoli ed i titoli presentati dai candidati vincitori ed idonei;

VISTI i verbali delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

VISTI i titoli di preferenza fatti valere dai candidati risultati a parità di merito;

PRESO atto di quanto previsto dal Capo I del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ed adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

VISTO l'articolo 5 del medesimo D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge 191/1998 per quanto riguarda i titoli di preferenza a parità di merito;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere per le esigenze del Servizio autonomo della gestione faunistica e venatoria, selezione svolta ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

2. Di approvare la graduatoria di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, graduatoria risultante dallo svolgimento delle procedure della selezione di cui al punto 1).

3. Di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i sottonotati candidati:

1) Nadalin Giuliana

2) Petrucco Roberta

3) Florit Fabrizio

4) Zanetti Massimo

5) Cadamuro Andrea

6) Governatori Gianluca

7) Bembich Luca

8) Rassati Gianluca

9) Facchin Gabriele

10) Fattori Umberto

11) Siben Simonetta

12) De Monte Valter

4. Di dichiarare idonei i sottonotati candidati:

13) Fabian Stefano

14) Renzi Giuliana

15) Bulfoni Donatella

16) Colombi Dario

17) Gori Gianluca

18) Cristofoli Luca

19) Bidese Fabio

20) Magrini Aulo

21) Rucli Alessandro

22) Baldacci Roberto

23) Vadacca Alessandra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Graduatoria risultante dalla selezione per l'assunzione di 12 unità nella qualifica di consigliere per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, ex articolo 40, comma 11, legge regionale 30/1999.

N. ORD.	COGNOME E NOME DEL CANDIDATO	NATO IL	PUNTEGGIO PROVA	PUNTEGGIO TOTALE TITOLI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TITOLI DI PREFERENZA
1)	NADALIN Giuliana	28.2.1970	24.00	7.10	31.10	
2)	PETRUCCO Roberta	16.9.1968	21.00	7.30	28.30	
3)	FLORIT Fabrizio	31.7.1966	23.50	3.90	27.40	
4)	ZANETTI Massimo	11.2.1970	25.50	1.80	27.30	
5)	CADAMURO Andrea	26.7.1970	22.50	3.80	26.30	
6)	GOVERNATORI Gianluca	16.2.1966	23.50	2.70	26.20	lodevole servizio presso Pubblica Amministrazione
7)	BEMBICH Luca	4.3.1974	24.00	2.20	26.20	
8)	RASSATI Gianluca	2.11.1967	21.00	4.55	25.55	
9)	FACCHIN Gabriele	16.12.1974	21.50	2.80	24.30	
10)	FATTORI Umberto	21.4.1970	22.00	1.65	23.65	minore età
11)	SIBEN Simonetta	10.7.1958	21.00	2.65	23.65	
12)	DE MONTE Valter	9.1.1954	23.00	0.45	23.45	
13)	FABIAN Stefano	24.2.1968	21.50	1.80	23.30	
14)	RENZI Giuliana	26.8.1974	22.00	1.20	23.20	
15)	BULFONI Donatella	6.11.1959	21.00	2.15	23.15	
16)	COLOMBI Dario	10.4.1972	21.50	1.35	22.85	
17)	GORI Gianluca	11.4.1974	21.00	1.80	22.80	minore età
18)	CRISTOFOLI Luca	11.7.1970	22.50	0.30	22.80	
19)	BIDESE Fabio	11.8.1963	21.00	1.60	22.60	
20)	MAGRINI Aulo	7.5.1973	21.00	1.50	22.50	
21)	RUCLI Alessandro	6.11.1975	21.00	1.20	22.20	
22)	BALDACCI Roberto	26.11.1966	21.00	1.10	22.10	
23)	VADACCA Alessandra	31.1.1967	21.00	0.45	21.45	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 645. (Estratto).

Comune di Cormons: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 258 del 6 novembre 2001, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3212 del 2 ottobre 2001 in merito alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cormons, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 258 del 6 novembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 258 del 6 novembre 2001, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cormons;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 647. (Estratto).

Comune di San Floriano del Collio: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 27 del 5 novembre 2001, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2810 del 20 settembre 2000 in merito al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Floriano del Collio, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di piano, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 27 del 5 novembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 27 del 5 novembre 2001, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del Comune di San Floriano del Collio;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio Produzioni Vegetali
Udine

Proposta di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta «Tergeste». Termine per la presentazione di osservazioni.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 60810 del 18 febbraio 2002 ha richiesto la pubblicazione, in lingua slovena, del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2002 sul Bollettino Ufficiale della Regione, della proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Tergeste»

Si comunica, inoltre, il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, per la presentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di eventuali osservazioni al disciplinare di produzione, così come stabilito nelle premesse del disciplinare stesso inserito nella Gazzetta Ufficiale sopra richiamata.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Luigino Maravai

(Il disciplinare è pubblicato nel presente Bollettino Ufficiale della Regione - Parte II nel testo dalla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2002 e nella traduzione in lingua slovena).

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI

Servizio Tecnico Regionale
Segreteria della Commissione per la formazione
e la tenuta dell'elenco dei collaudatori.

Legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46. Elenco dei collaudatori nominati nel corso del secondo semestre dell'anno 2001, con le rispettive opere affidate,

di cui alla nomina effettuata dall'Assessore regionale dell'edilizia e ai servizi tecnici.

dott. ing. Gastone Novelli Collaudo in corso d'opera n. 4567	Lavori di realizzazione della grande viabilità di Trieste 3° lotto 2° stralcio.
dott. Vittorio Zollia Collaudo in corso d'opera n. 4567	Lavori di realizzazione della grande viabilità di Trieste 3° lotto 2° stralcio.
dott. ing. Fabrizio Russo Collaudo in corso d'opera n. 4567	Lavori di realizzazione della grande viabilità di Trieste 3° lotto 2° stralcio.
dott. ing. Alessandra Tolcigl Collaudo in corso d'opera n. 4568	Programma comunitario Urban - PIC Italia - Progetto Tergeste - Lavori di scavo archeologico in loc. Crosada di Cavana - Comune di Trieste.
dott. ing. Gaetano Cola Collaudo in corso d'opera n. 4569	Comune di Trieste - Programma comunitario Urban PIC Italia - Progetto Tergeste Lotto di intervento n. 1/2 UMI 64 E 70.
dott. ing. Giorgio Venturini Collaudo n. 4570	Comune di Spilimbergo - Lavori di restauro di Palazzo di Sopra.
dott. ing. Emilio Pietro Daffarra Collaudo in corso d'opera n. 4571	Comune di Udine. Lavori di restauro di Palazzo Morpurgo in via Savorgnana 12.
dott. ing. Giuseppe Bruno De Curtis Collaudo n. 4572	Comune di Muggia. Porto San Rocco S.p.A. Realizzazione strutture ricettive.
ing. Sergio Satti Collaudo in corso d'opera n. 4573	Comune di Udine - Lavori di costruzione di nuovi locali ossari nel cimitero urbano di San Vito.
dott. ing. Francesco Pedone Collaudo n. 4574	Consorzio Sviluppo Industriale Aussa Corno. Lavori di adeguamento degli impianti di sicurezza e potenziamento del raccordo ferroviario di base e servizio della zona industriale.
dott. ing. Marco Spalletti Collaudo n. 4575	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone. Lavori di costruzione raccordo ferroviario Lisert-Porto - III lotto lavori.
dott. geol. Marco Di Donato Collaudo in corso d'opera n. 4576	Comunità Montana della Carnia. Comune di Paluzza. Interventi di difesa dai pericoli di caduta massi valanghivi in frazione di Timau.
dott. ing. Roberto Gentilli Collaudo in corso d'opera n. 4578	Lavori di realizzazione di un impianto per lo stoccaggio dei materiali di dragaggio della laguna di Grado e Marano.
dott. Domenico Degano Collaudo in corso d'opera n. 4579	Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia». Riqualificazione del Polo Ospedaliero Udinese I stralcio. Comune di Udine.
dott. ing. Nicola Bertoli Collaudo in corso d'opera n. 4579	Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia». Riqualificazione del Polo Ospedaliero Udine I stralcio. Comune di Udine.
dott. arch. Carlotta Francovigh Collaudo in corso d'opera n. 4579	Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia». Riqualificazione del Polo Ospedaliero Udinese I stralcio. Comune di Udine.
dott. ing. Pierpaolo Ferrante Collaudo n. 4580	Comune di Muggia. Lavori di completamento del 4° lotto del Centro polivalente di Aquilinia.
dott. ing. Edoardo Insalaco Collaudo n. 4581	Provincia di Udine. Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Chiarsò in Comune di Arta Terme.
dott. ing. Vico Puiatti Collaudo n. 4582	Ente Fiera di Udine. Lavori di adeguamento e ristrutturazione del quartiere fieristico.
dott. ing. Gianpietro Calligaro Collaudo in corso d'opera n. 4583	Provincia di Pordenone. Lavori di realizzazione della nuova sede dell'I.P.S.I.A. di Maniago - I lotto.
dott. ing. Carlo Filipuzzi Collaudo in corso d'opera n. 4584	Provincia di Pordenone. Lavori di completamento del Centro scolastico di Spilimbergo.
dott. ing. Enea Giuliani Collaudo n. 4585	Comune di Trieste. Lavori di riqualificazione di piazza Unità d'Italia.
dott. ing. Giorgio Cappel Collaudo n. 4585	Comune di Trieste. Lavori di riqualificazione di piazza Unità d'Italia.
dott. Luigi Savino Collaudo n. 4585	Comune di Trieste. Lavori di riqualificazione di piazza Unità d'Italia.
dott. ing. Roberto Pessina Collaudo in corso d'opera n. 4586	Lavori di costruzione del collegamento viario tra la S.S. 13 «Pontebbana» e la S.P. «di Faedis».

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
Servizio Organizzazione e Metodi

Avviso relativo allo svolgimento della prova selettiva per l'assunzione di un commesso per l'Ufficio distaccato di Roma dell'Ufficio di Gabinetto.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che la prova di idoneità di cui al decreto n. 3114/DR del 6 dicembre 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2001, finalizzata alla copertura di un posto nella qualifica funzionale di commesso con profilo professionale commesso-custode per le esigenze dell'Ufficio distaccato in Roma dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, si svolgerà presso il succitato Ufficio di Gabinetto, sito in Roma - piazza Colonna n. 355, con inizio alle ore 11.00.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO:
dott.ssa Francesca De Menech

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco. I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 15 febbraio 2002.

Si pubblica l'editto del 15 febbraio 2002 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli da 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Goryan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, R.D. 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 144.58 del vecchio catastal numero 2037, ora identificato dalla pc. 1304, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Paolo Richiardi nato a Trieste il 30 gennaio 1951 ed Ester Starc in Richiardi nata a Trieste il 25 giugno 1958, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 15 marzo 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° settembre 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2002.

IL PRESIDENTE:
Vincenzo Sammartano

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi

Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

Proposta di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta «Tergeste».

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Tergeste», riferita all'olio extravergine di oliva, presentata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, come Denominazione di Origine Protetta, dal Comitato promotore della valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Trieste con sede in Trieste, c/o C.C.I.A.A. di Trieste - piazza della Borsa n. 14, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato Regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

La seguente proposta, unitamente al disciplinare di produzione, sarà pubblicata, in lingua slovena, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Div. Ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della presente proposta.

Decorsi tali termini, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la richiesta di registrazione sarà notificata, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, alla Commissione Europea.

Il testo del disciplinare di produzione, tradotto in lingua slovena dagli uffici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è agli atti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta «Tergeste»

Art. 1

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata agli oli extravergini di oliva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 2081/1992 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata agli oli extravergini di oliva ottenuti dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:

- Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;
- Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine a denominazione di origine protetta «Tergeste» comprende i territori della Provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende il territorio amministrativo della Provincia di Trieste per intero con i seguenti Comuni:

Trieste/Trst, Muggia/Milje, Duino-Aurisina/Devin-Nabrezina, San Dorligo della Valle/Dolina, Sgonico/Zgonik, Monrupino/Repentabor.

La zona è così delimitata:

- ad Est dal confine con la Slovenia;
- ad Ovest dalla Provincia di Gorizia;

- a Nord dal confine con la Slovenia;
- a Sud dalla costa Adriatica.

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente articolo 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.

2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.

3) Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno.

4) Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell'articolo 3.

5) La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.

6) La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine «Tergeste» non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.

Art. 5

Modalità di oleificazione

1) Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente articolo 3.

2) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

3) Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- la temperatura della pasta non deve superare i 30° C;
- durante la gramolatura è consentito soltanto l'uso di acqua;
- tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori;
- per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.

4) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.

5) Nei frantoi le olive saranno conservate in locali sufficientemente aereati.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: oro-verde;
- odore: fruttato medio;
- sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;
- punteggio al panel test: ≥ 6,8 con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: ≤ 12 meq 02/kg
- acido oleico: ≥ 74%
- acido linoleico: ≤ 9%
- polifenoli totali: ≥ 100 mg/kg
- Delta K: ≤ 0,01
- K270: ≤ 0,20
- K230: ≤ 2,30.

Art. 7

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «superiore», «selezionato».

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di Aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'Azienda olivicola o

nell'associazione di Aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'Azienda.

4) È consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1.

5) Il nome della denominazione di origine protetta «Tergeste» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6) L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ad un litro con l'esclusione di contenitori di resina e plastica.

7) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio.

8) In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potrà comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.

(testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 42 del 19 febbraio 2002)

Traduzione del testo in sloveno

Pravilnik o proizvodnji
ekstra deviškega olj čnega olja«Tergeste»
z zaščitenim poreklom

1. Člen

Poimenovanje

Poimenovanje zaščitenega porekla «Tergeste» velja izključno za ekstra deviška oljčna olja, ki izpolnjujejo pogoje in lastnosti, določene v pravilniku (EGS) št. 2081/92 in navedene v tem pravilniku.

2. Člen

Oljčne sorte

Poimenovanje zaščitenega porekla «Tergeste» velja za ekstra deviška oljčna olja iz sledečih sort, prisotnih v nasadih v spodaj navedenih razmerjih:

- belica ali bianchera, najmanj 20 odstotkov;
- črnica, leccino, leccio del corno, frantoio, maurino, pendolino, same ali skupaj za preostanek.

3. Člen

Območje proizvodnje

Območje pridelave oljk, namenjeno pridobivanju ekstra deviškega oljčnega olja zaščitenega porekla «Tergeste», so predeli tržaške pokrajine, ki so primerni za pridelavo s kakovostnimi značilnostmi, ki jih predvideva ta pravilnik.

To območje zajema v celoti teritorij, ki spada upravno v tržaško pokrajino, s sledečimi občinami:

Trst/Trieste, Milje/Muggia, Devin-Nabrežina/Duino-Aurisina, Dolina/San Dorligo della Valle, Zgonik/Sgonico, Repentabor/Monrupino.

Območje omejujejo:

- na vzhodu meja s Slovenijo;
- na zahodu goriška pokrajina;
- na severu meja s Slovenijo;
- na jugu jadranska obala.

4. Člen

Gojitvene značilnosti

1) Razmere okolja in pridelovanja v nasadih oljk, namenjenih pridobivanju ekstra deviškega oljčnega olja zaščitenega porekla «Tergeste», morajo biti tradicionalne in značilne za teritorij, ki ga določa člen 3 in vsekakor primerne, da doprinesejo specifične kakovostne značilnosti pridobljenemu olju.

2) Ureditev nasadov, oblike gojenja in načini obrezovanja morajo biti tisti, ki so tradicionalno v rabi v zadevnem območju.

3) Plodove je treba obirati od spremembe barve dalje, obiranje samo pa se mora zaključiti do 31. decembra vsakega leta.

4) Plodove je treba obirati z neposrednim ročnim ali strojnim trganjem z dreves ter do drozganja hraniti v trdih in zračnih zabojih na primeren način, da se ne poškodujejo; predelati jih je treba najkasneje v treh dneh po obiranju v oljarnah na pridelovalnem območju, opisanem v 3. členu.

5) Varstvo pred škodljivci mora biti usmerjeno in integrirano in/ali biološko.

6) Najvišji pridelek oljk v specializiranih nasadih za pridobivanje ekstra deviškega oljčnega olja «Tergeste» ne sme presegati 65 stotov na hektar. Najvišji pridelek oljk v mešanih nasadih ne sme presegati 50 kilogramov na rastlino. Najvišji oljčni izplen plodov ne sme presegati 22 odstotkov.

5. Člen

Pogoji za predelavo

1) Pridobivanje olja se mora odvijati na območju, ki ga določa zgornji člen 3.

2) Za ekstrakcijo olja so dovoljeni mehanski in fizični postopki, ki ohranjajo na najzvestejši način izvirne posebnosti plodov.

3) Med drozganjem in med vsemi ostalimi fazami predelave je treba spoštovati sledeče pogoje:

- temperatura drozge ne sme presegati 30° C;
- med mešanjem je dovoljena le uporaba vode;
- stroji za predelavo ne smejo oddajati materialov, okusov ali vonjev;
- posode za shranjevanje najraje izbiramo med steklastimi ali iz posteklenih snovi ali iz nerjavečega jekla, nikakor ne iz poliesterskih smol in plastike.

4) Postopek pridobivanja olja se mora zaključiti v teku 36 ur od oddaje plodov oljarni.

5) V oljarni morajo biti plodovi hranjeni v primerno zračnih prostorih.

6. Člen

Značilnosti za promet

Ekstra deviško oljčno olje z zaščitenim poreklom «Tergeste» mora ob vključitvi v promet zadostiti sledečim pogojem:

- barva: zlatozelena;
- vonj: saden - srednje izrazit;
- okus: saden, s srednjim ali rahlim pikantnim priokusom;
- točkovanje na panel testu: ≤ 6,8, z naslednjimi čutnimi parametri, sadno zeleno višje ali enako 2, grenko in pikantno višje ali enako 1;
- največja skupna vsebnost kisline, izražena v oljevi kislini ne sme preseči 0,5 grama na 100 gramov olja;
- število peroksidov: ≤ 12 meq 02/kg
- oljeva kislina: ≥ 74%
- linolenova kislina: ≤ 9%
- polifenoli skupno: ≥ 100 mg/kg
- Delta K ≤ 0,01
- K270 ≤ 0,20
- K230 ≤ 2,30

7. Člen

Oznaka in predstavitev

1) Poimenovanju olja z zaščitenim poreklom iz 1. člena je prepovedano dodajati katerokoli oznako, ki je ta pravilnik izrecno ne predvideva, vključno s pridevki «fino», «izbrano», «selekcionirano», «višje kakovosti».

2) Dopustna je resnici odgovarjajoča raba imen, poimenovanj obratov, zasebnih blagovnih znamk, ki nimajo hvalilnega pomena in ne zavajajo potrošnika.

3) Raba imen obratov, posestev, kmetij in omemba ustekleničenja v oljkarskem obratu ali v združenju oljkarskih obratov ali v podjetju, ki se nahaja na proizvodnem območju, je dovoljena edino, če izhaja proizvod iz plodov, obranih izključno v nasadih obrata samega.

4) Uporaba drugih zemljepisnih oznak, ki se nanašajo na občine, vasi, posestva, kmetije, iz katerih olje dejansko izhaja, mora biti označena s črkami, ki so vsaj za polovico manjše od onih, ki smo jih uporabili za poimenovanje zaščitenega porekla iz 1. člena.

5) Poimenovanje zaščitenega porekla «Tergeste» mora na nalepki biti označeno z jasnim, neizbrisnim napisom, v močnem barvnem kontrastu s podlago nalepke in tako, da ga je mogoče jasno razlikovati od ostalih podatkov na sami nalepki.

6) Ekstra deviško olje z zaščitenim poreklom «Tergeste» se prodaja v steklenicah, ki ne presegajo enega litra, nikakor pa ne v posodah iz poliesterskih smol ali iz plastike.

7) Na nalepki je obvezna navedba leta obiranja plodov, iz katerih je bilo pridelano olje.

8) Po navedbi poimenovanja z zaščitenim poreklom lahko na nalepki sledi dobesedni prevod naziva proizvoda v slovenskem jeziku.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 43 del 20 febbraio 2002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 14 febbraio 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si dichiara lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Tolmezzo, Provincia di Udine fino al 31 dicembre 2002, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 45 del 22 febbraio 2002)

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione civile

ORDINANZA 14 febbraio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine. (Ordinanza n. 3182). Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata l'ordinanza n. 3182 del 14 febbraio 2002 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile con la quale si dispone che il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, Commissario delegato per l'assunzione di misure urgenti e per l'esecuzione degli interventi necessari a fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi in relazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali.

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Forgaria del Friuli.

Con decreto interministeriale n. 1201 del 9 novembre 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello stato dell'immobile demaniale denominato «Opera della fortificazione permanente» sito nel Comune di Forgaria del Friuli (Udine) riportato nel catasto del Comune Censuario medesimo alla partita 3514, foglio 38, mappali 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213 del nuovo catasto terreni, foglio 20, all. 2°, mappali 615, 507 e 508, foglio 20, mappale 853 ed alla partita 6418, foglio 20, mappale 852 per una superficie complessiva di mq. 1.790.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato Ripartimentale delle foreste
TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1985 sub. 5 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Ponte Mueia-Vintulis» in Comune di Paularo.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Paularo

1. Lombardo Adelchi
nato a Paularo l'8 dicembre 1923 propr. 5/15

Lombardo Celestino
nato a Paularo il 26 settembre 1956 propr. 2/15

Lombardo Danila
nata a Paularo il 20 novembre 1950 propr. 2/15

Lombardo Everino
nato a Paularo l'11 maggio 1962 propr. 2/15

Lombardo Fiorello
nato a Paularo il 26 ottobre 1958 propr. 2/15

Lombardo Giacomo
nato a Paularo il 10 gennaio 1953 propr. 2/15

Descrizione catastale
Foglio 44, mappale n. 203, qualità: prato di mq. 141
Superficie da acquisire: mq. 141

Valore stimato del sedime euro 19,91

Tolmezzo, 26 febbraio 2002

IL DIRETTORE: dott. Isidoro Barzan

Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1983 sub. 3 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Faeit-Prageit» in Comune di Comeglians.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Comeglians

1. Consorzio privato grande di Tualis e Noiaretto codice fiscale 84007240306

Periodo di occupazione: dal 19 agosto 1985 al 27 ottobre 1985 per complessivi 3 mesi

Descrizione catastale:
Qualità: incolto produttivo
Foglio 5 mappale n. 157 di mq. 35
Superficie da acquisire mq. 35

Valore del sedime totale euro 4,14

2. Amministrazione dei beni di Tualis e Noiaretto codice fiscale 84002630303

Periodo di occupazione: dal 15 giugno 1984 al 27 ottobre 1985 per complessivi 17 mesi

Descrizione catastale
Qualità: bosco alto
Foglio 5 mappale n. 158 di mq. 1586
Superficie da acquisire mq. 1586

Valore del sedime totale euro 1.521,43

Tolmezzo, 26 febbraio 2002

IL DIRETTORE: dott. Isidoro Barzan

Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1985 sub. 5 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Fielis-Malga Dauda» in Comune di Zuglio.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Arta Terme

1. Agostinis Marianna
nata a Zuglio l'1 agosto 1908 us. parz.

Dorissa Arrigo
nato a Zuglio il 20 marzo 1932 compr.

Dorissa Bruna
nata a Arta Terme il 30 luglio 1934 compr.

Dorissa Giacomina
nata a Zuglio il 23 novembre 1942 compr.

Dorissa Iole
nata a Arta Terme il 30 settembre 1938 compr.

Dorissa Onorio
nato a Arta Terme il 16 novembre 1932 pr. 1/4

Descrizione catastale
Foglio 20 mappale n. 204 qualità: incolto di mq. 65
Superficie da acquisire: mq. 65

Valore stimato del sedime euro 2,37

2. Gemin Ettore
nato a Venezia il 20 ottobre 1995 compr.

Gemin Francesca
nata a Treviso il 20 febbraio 1921 compr.

Gemin Giovanni
nato a Montecatini Terme il 17 marzo 1913 compr.

Descrizione catastale
Foglio 20 mappale n. 161 qualità: incolto di mq. 299
Superficie da acquisire: mq. 299

Valore stimato del sedime euro 10,86

3. Dorissa Alvia
nata a Zuglio il 10 ottobre 1931 compr.

Dorissa Romilda
nata a Zuglio il 22 novembre 1933 compr.

Dorissa Maria
nata a Zuglio il 23 giugno 1909 compr.

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 188 di mq. 344
Foglio 20 mappale n. 191 di mq. 69
Foglio 20 mappale n. 186 di mq. 151
Foglio 20 mappale n. 198 di mq. 195
Superficie da acquisire: mq. 759

Valore stimato del sedime euro 615,40

4. Treleani Giordano
nato a Zuglio il 26 settembre 1922

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 156 di mq. 39
Foglio 20 mappale n. 157 di mq. 40
Superficie da acquisire: mq. 79

Valore stimato del sedime euro 64,05

5. Murè Concetta
nata a Augusta il 4 aprile 1946

Rigamonti Marco
nato a Treviso il 27 dicembre 1977

Descrizione catastale:
qualità: incolto
Foglio 20 mappale n. 212 di mq. 47
Superficie da acquisire: mq. 47

Valore stimato del sedime euro 1,71

6. Dorissa Ferruccio
nato a Zuglio il 15 marzo 1920 pr. 1/2

Riulini Ilver
nato a Udine l'11 aprile 1977 pr. 1/2

Descrizione catastale

qualità: bosco

Foglio 20 mappale n. 205 di mq. 110

Superficie da acquisire: mq. 110

Valore stimato del sedime euro 89,19

7. Colledani Aurelia
nata a Zuglio il 10 dicembre 1923

Descrizione catastale
qualità: incolto
Foglio 20 mappale n. 200 di mq. 64
Superficie da acquisire: mq. 64

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 201 di mq. 18
Superficie da acquisire: mq. 18

Valore stimato del sedime euro 16,92

8. Pittini Roberto
nato a Roma il 6 settembre 1964

Descrizione catastale
qualità: incolto
Foglio 20 mappale n. 184 di mq. 139
Superficie da acquisire: mq. 139

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mapp. n. 175 di mq. 182
Superficie da acquisire: mq. 182

Valore stimato del sedime euro 152,62

9. Agostinis Rita nata a Arta Terme il 31 marzo 1946

Descrizione catastale
qualità: incolto
Foglio 20 mappale n. 165 di mq. 31
Foglio 20 mappale n. 171 di mq. 167
Foglio 20 mappale n. 173 di mq. 11
Superficie da acquisire: mq. 139

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 168 di mq. 127
Superficie da acquisire: mq. 127

Valore stimato del sedime euro 110,56

10. Treleani Enzo Valter
nato a Zuglio l'8 ottobre 1954 pr. 1/6

Treleani Maria
nata a Zuglio il 30 settembre 1925 pr. 2/6

Treleani Marino
nato a Zuglio il 28 maggio 1931 pr. 2/6

Treleani Vanda
nata a Arta Terme il 9 novembre 1947 pr. 1/6

Descrizione catastale
qualità: incolto
Foglio 20 mappale n. 202 di mq. 41
Superficie da acquisire: mq. 41

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 203 di mq. 53
Superficie da acquisire: mq. 53

Valore stimato del sedime euro 44,48

11. Colledani Ardemia
nata a Arta Terme il 24 settembre 1914

Descrizione catastale
qualità: incolto
Foglio 20 mappale n. 182 di mq. 173
Superficie da acquisire: mq. 173

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 178 di mq. 215
Superficie da acquisire: mq. 215

Valore stimato del sedime euro 180,61

12. Agostinis Alsina
nata a Zuglio il 24 settembre 1924 pr. 1/2

Colledani Umberto
nato a Arta Terme il 17 agosto 1953 pr. 1/2

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 163 di mq. 193
Superficie da acquisire: mq. 193

Valore stimato del sedime euro 156,49

13. Agostinis Ambra
nata a Minerbio l'8 gennaio 1951 pr. 1/6

Agostinis Antonella
nata a Bologna il 13 luglio 1961 pr. 3/6

Agostinis Marzia
nata a Bologna il 15 novembre 1956 pr. 1/6

Agostinis Stefano
nato a Bologna il 9 ottobre 1959 pr. 1/6

Descrizione catastale
qualità: incolto
Foglio 20 mappale n. 160 di mq. 51
Superficie da acquisire: mq. 51

Valore stimato del sedime euro 1,86

14. Dorissa Bruna
nata a Arta Terme il 30 luglio 1934 pr. 3/4

Simonetti Fabrizio
nato a Tolmezzo il 26 ottobre 1969 pr. 1/9

Simonetti Flavio
nato a Tolmezzo il 21 gennaio 1962 pr. 2/9

Simonetti Francesco
nato a Tolmezzo il 5 dicembre 1959 pr. 1/9

Simonetti Luigina
nata a Arta Terme il 6 luglio 1958 pr. 1/9

Simonetti Nadia
nata a Tolmezzo l'11 novembre 1964 pr. 1/9

Descrizione catastale
qualità: bosco
Foglio 20 mappale n. 180 di mq. 12
Superficie da acquisire: mq. 12

Valore stimato del sedime euro 9,72

IL DIRETTORE: dott. Isidoro Barzan

Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1985 sub 2 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Vessaias-Stasinas» in Comune di Prato Carnico.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Prato Carnico

1. Gonano Gio Batta
nato a Prato Carnico il 2 ottobre 1947 compr.

Gonano Luciano
nato a Prato Carnico il 22 maggio 1954 compr.

Rupil Maria
nata a Prato Carnico il 13 ottobre 1925 usufr. par.

Descrizione catastale
Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 130 di mq. 108
Superficie da acquisire mq. 108

Valore del sedime totale euro 117,77

2. Martin Palmira
nato a Prato Carnico il 23 agosto 1958 proprietaria

Descrizione catastale
Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 141 di mq. 348
Foglio 45 mappale n. 143 di mq. 40
Superficie da acquisire mq. 388

Valore del sedime totale euro 423,07

3. Stefani Carlina
nata a Prato Carnico il 30 settembre 1937 proprietaria

Descrizione catastale
Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 139 di mq. 117
Superficie da acquisire: mq. 117

Valore del sedime totale euro 127,58

4. Machin Ezio nato a Prato Carnico l'8 luglio 1945

Descrizione catastale
Qualità: prato
Foglio 45 mappale n. 137 di mq. 248
Superficie da acquisire: mq. 248

Valore del sedime totale euro 270,41

IL DIRETTORE: dott. Isidoro Barzan

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di vestiario ed equipaggiamento per il personale della Polizia Municipale suddiviso in due lotti.

È indetta per le ore 10.00 del giorno 11 aprile 2002 un'asta pubblica per l'appalto della fornitura di vestiario ed equipaggiamento per il personale della Polizia Municipale suddiviso in due lotti.

Lotto 1 (rinnovo vestiario estivo) prezzo a base d'asta: euro 16.000,00, I.V.A. esclusa.

Lotto 2 (assegnazione vestiario agenti estivi) prezzo a base d'asta: euro 4.000,00 I.V.A. esclusa.

Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa rispetto al prezzo a base d'appalto relativamente ad ogni sin-

golo lotto, ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio decreto 827/1924.

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del giorno 10 aprile 2002, pena l'esclusione.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando integrale potranno essere richiesti al Servizio di Polizia Municipale - tel. 0431/80100 e visionati sul sito: www.comune.grado.go.it.

Grado, 8 marzo 2002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
magg. Alide Dovier

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di gara per l'affidamento della gestione dei campi tennis comunali.

Il Comune di Muggia con determinazione del Responsabile del Servizio n. 220 del 21 febbraio 2002 ha indetto l'appalto concorso per l'affidamento della gestione dei campi tennis comunali per la durata di cinque anni.

In conformità agli indirizzi del Consiglio comunale riportati nella deliberazione n. 16 del 28 febbraio 1996 sono ammesse a partecipare alla gara le Società sportive in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere affiliate alla Federazione Italiana Tennis,

2) esercitare l'attività sportiva del tennis da almeno 5 anni,

3) possedere almeno n. 150 iscritti,

4) possedere adeguata struttura tecnico-amministrativa (minimo richiesto: due istruttori in possesso della prescritta abilitazione, un addetto amministrativo, due manutentori).

Termine di presentazione delle offerte: 26 marzo 2002.

Copia integrale del bando e del capitolato speciale possono essere richiesti al Comune - Servizio scolastico, educativo e culturale - telefonando ai numeri 040/3360340 o 040/3360182.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Ester Apollonio

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara per l'appalto dei lavori di risanamento conservativo per ottenimento C.P.I. e adeguamenti alle normative del complesso scolastico di via Frausin n. 12.

a) Ente appaltante

Comune di Trieste - N. Part. I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) Procedura di gara

Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;
- dell'articolo 21, I comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

c) Luogo di esecuzione

Comune di Trieste.

d) Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione

Lavori di risanamento conservativo per ottenimento C.P.I. e adeguamenti alle normative del complesso scolastico di via Frausin n. 12.

Importo a base di gara: euro 2.788.867,26 + oneri per la sicurezza: euro 30.987,41 non soggetti a ribasso + I.V.A.

Categoria prevalente: OG1 - euro 2.007.095,60.

Parti dell'opera: cat. OS28 - impianti termici e di condizionamento - euro 226.112,99 (categoria subappaltabile, a qualificazione obbligatoria); cat. OS30 - impianti interni elettrici, telefonici - euro 241.351,15 (categoria subappaltabile, a qualificazione obbligatoria); cat. OS6 finiture di opere generali - euro 172.703,19 (categoria subappaltabile, a qualificazione non obbligatoria).

Termine di esecuzione: 400 giorni.

e) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese singole o riunite in Associazione Temporanea ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 Trieste, entro le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2002.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

1. attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per euro 2.582.284;

2. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile

oppure

3. dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 2.

In caso di Associazioni di Imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95 - commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

g) Termine di spedizione degli inviti a presentare le offerte

Entro 120 giorni dalla data del presente bando di gara.

h) Garanzie

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore ad euro 10.329.137,99.

i) Finanziamento

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

l) Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento

m) Altre informazioni

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

b) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

c) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

d) Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono n. 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio Ristrutturazione del Patrimonio - Passo Costanzi n. 2 - III Piano - stanza n. 322 - telefono n. 040/6754242.

e) Presso il predetto Ufficio tecnico saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

f) Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca n. 12 - Trieste - tel. 040/367555, int. 22.

g) Il Responsabile del procedimento è il dott. arch. Carlo Nicotra - Direttore del Servizio Ristrutturazione del Patrimonio del Comune - Passo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 316 - tel. 040/6754663.

Trieste, 8 marzo 2002

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Modificazioni ed integrazioni allo Statuto comunale.

Con deliberazione n. 93 del 23 ottobre 2001, approvata dal Comitato regionale di controllo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 27 dicembre 2001 sub. numeri 2001/31721-3393-5853 il Consiglio comunale di Pasian di Prato ha modificato ed integrato lo Statuto comunale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 7 del 4 maggio 2001, come segue:

- **articolo 25** - 2° comma e contestuale - articolo 23 - 2° comma di nuova numerazione data, da ultimo, con la deliberazione consiliare n. 101 del 21 dicembre 2000 viene così modificato:

«Nella seduta della seconda convocazione - che non potrà avvenire nella stessa giornata di prima convocazione - è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune senza computare a tal fine il Sindaco».

- **articolo 34** - IV comma - nuovo articolo 32 - viene così riformulato:

«È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dal Regolamento».

- **articolo 39** - I comma - nuovo articolo 37 - l'ultima parte del comma «ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale» viene annullata e sostituita da «ed aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale».

- **articolo 43** - II comma - nuovo articolo 41 - II comma - Le parole «arrotondato per eccesso» vengono annullate.

- **articolo 48** - II comma - nuovo articolo 46 - II comma - Le iniziali parole «Compie gli atti di amministrazione» vengono annullate e sostituite da «Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo».

- **articolo 72 bis** - I comma, lettere c), d) e), f), h), i) - nuovo articolo 77 - II comma. Il comma I lettera c), d), e), f), h), i), vengono annullati. I restanti punti assumono la numerazione letterale conseguente.

- **articolo 73** - I comma - nuovo articolo 78 - I comma «E' in facoltà della Giunta municipale nominare un vice-segretario» viene annullato.

- **articolo 75/4** - VI comma - nuovo articolo 84 - Il VI comma «Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione» viene annullato.

- **articolo 85** - II comma - nuovo articolo 98 - Le parole finali «o dal presente statuto» sono annullate.

Inoltre, con deliberazione n. 116 del 14 dicembre 2001, approvata dal Comitato regionale di controllo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 27 dicembre 2001 sub. numeri 2001/33976-33754-5854 e deliberazione n. 2 dell'11 gennaio 2002, approvata dal medesimo Comitato del 21 gennaio 2002 sub. numeri 2002/20300-20268-109, il Consiglio comunale di Pasian di Prato ha così modificato lo Statuto:

articolo 34 - IV comma - nuovo articolo:

«Art. 32

Poteri del consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni su atti e fatti della vita amministrativa, mozioni ed emendamenti.

2. Ha diritto ad ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti e partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Apposita struttura sarà messa a disposizione dei consiglieri comunali ai fini dell'espletamento del loro mandato.

3. Gli atti relativi all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali in tutta la loro completezza, almeno tre giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie e almeno 24 ore prima per le sessioni straordinarie.

4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalla legge.

5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale».

articolo 73 - nuovo:

«Art. 78

Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assistenza o di impedimento.».

IL SINDACO:
prof. Lorenzo Tosolini

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Zona industriale Porcia Ovest».

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 18 marzo 2002 al 30 aprile 2002 il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Zona industriale Porcia Ovest», adottato con deliberazione consiliare n. 14 del 25 gennaio 2002.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 6 marzo 2002

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO URBANISTICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E DIFESA DEL SUOLO:
dott. ing. Licinio Gardin

COMUNE DI RAVEO
(Udine)

Statuto comunale

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Raveo è Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Raveo è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie, o conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarità. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Popolazione e territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Raveo ed Esemon di Sopra.

2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e si estende per Kmq 12.63.

3. Il Palazzo Civico è ubicato a Raveo che è il Capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli uffici.

4. Le adunanze degli Organi di governo collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e commissioni in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

6. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 3

Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 4

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Raveo ed ha come suo segni distintivi lo stemma ed il gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1955, così descritti:

- Stemma: d'argento, al castello di rosso, torricellato di un pezzo, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo. Ornamenti esteriori da Comune.
- Gonfalone: drappo trinciato di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Raveo - Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bollette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare tutte le cause da inquinamento. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, della lingua friulana, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, adottando in tutte le sue at-

tività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, anche nel loro contesto urbanistico ed ambientale.

2. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

3. Il Comune incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 267/2000.

5. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sarà disciplinato da apposito Regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo di tutte le attività economiche, adotta iniziative atte a stimolarne le attività e ne favorisce l'associazionismo.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e di ordinazione, complementarietà e di sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

PARTE PRIMA

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 11

Organi di Governo del Comune

1. Sono Organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Art. 12

Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica 5 anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, sino all'elezione del nuovo.

4. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

5. Nella stessa seduta il Consiglio comunale prende atto della composizione della Giunta, nominata dal Sindaco, compreso il Vice-Sindaco.

6. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7. Le linee programmatiche dovranno essere depositate a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della seduta di trattazione. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti.

8. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, ed in uno con gli adempimenti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

9. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.

Art. 13

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997.

Art. 14

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 267/2000.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal decreto legislativo 267/2000, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta ed attiva la procedura di cui all'articolo 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 142 del decreto legislativo 267/2000 e l'articolo 23 della legge regionale 23/1997.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale ter-

mine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione che non costituiscano mero atto di indirizzo, è subordinato al rispetto del «giusto procedimento» che comporta l'acquisizione preventiva del parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata, di regolarità contabile.

3. Ai sensi del presente Statuto, s'intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale.

6. Le indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.

8. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi. Ogni gruppo provvede alla nomina del Capogruppo, secondo quanto previsto dal Regolamento, dandone comunicazione scritta al Segretario comunale.

9. Il Regolamento disciplina il funzionamento dei Gruppi consiliari.

Art. 16

Astensioni

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.

Art. 17

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, nonchè agli Assessori e ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire delle Commissioni permanenti, temporanee e speciali nel proprio seno, al fine di agevolare i lavori consiliari.

2. Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della proporzionalità.

3. Tutte le Commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

Art. 19

Convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

3. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta al protocollo la richiesta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 22.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal Regolamento di cui al successivo articolo 20.

Art. 20

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 21

Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 22

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

2. Il Consiglio ha competenza sugli atti fondamentali previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 23

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune. Collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 24

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati anche al di fuori del Consiglio e che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. L'Assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 25

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco, favorendo la presenza di ambo i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Gli Assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

4. Il Sindaco si fa rilasciare dall'Assessore esterno, prima della nomina, l'attestazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore presentate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 27

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- Responsabili di servizi;
- Consiglieri comunali;
- esperti e consulenti esterni;

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte da chi presiede la Giunta e dal Segretario comunale che ne cura la verbalizzazione. Nel caso in cui il Segretario comunale sia temporaneamente assente, il Presidente nomina un Segretario verbalizzante individuandolo tra gli Assessori presenti.

Art. 28

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili di servizio, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 29

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Non è immediatamente rieleggibile, se ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Art. 30

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 31

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco quale Organo di amministrazione:

a) è il legale rappresentante dell'ente. Per quanto non previsto dalla legge l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio e la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuibile a ciascun responsabile di servizio a mezzo delega, speciale o generale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune. E' responsabile dell'Amministrazione del Comune. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

c) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;

e) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;

f) può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza, funzioni di indirizzo e di control-

lo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Del conferimento delle deleghe è data comunicazione al Consiglio;

g) promuove ed assume iniziative per concludere Accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei responsabili di servizio;

i) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

j) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi appartenenti al Comune e società partecipate, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna e gli incarichi dirigenziali;

l) esercita le competenze previste dalla legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni e integrazioni;

m) impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

n) provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, servizi ed esercizi comunali in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

p) assegna, sentita la Giunta comunale, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

q) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario comunale o ai responsabili di servizio;

r) presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge e può avocare a sè, annullare o rettificare atti di competenza dei Funzionari delegati, nonchè emanare direttive ed affidare incarichi.

3. Il Sindaco esercita potere di surrogazione rispetto agli atti di competenza comunale emanati da funzionari, al fine di sopperire alle esigenze connesse a casi di necessità ed urgenza da indicare in ogni provvedimento adottato.

4. Il Sindaco può conferire le funzioni di direttore generale del Comune al Segretario comunale.

Art. 32

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Art. 33

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco quale Organo di vigilanza:

a) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le società per azioni partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

d) collabora con il Revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 34

Attribuzioni di organizzazione

1. Al Sindaco competono le seguenti attribuzioni di organizzazione:

a) presiede, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, e dispone la convocazione del Consiglio comunale e della Giunta;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 35

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza, nonché funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 36

Attribuzioni statali

1. Il Sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 37

Vice Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento. Nel caso in cui il Vice-Sindaco non sia Consigliere comunale, le sedute di Consiglio sono presiedute dall'Assessore più anziano d'età.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco, salvo quanto previsto al comma 1°.

Art. 38

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale che, comunque, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede alla notifica al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

5. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento immediato del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 267/2000 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 267/2000.

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo 267/2000. Allo stesso viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, il corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.

CAPO II

UFFICI

Art. 40

Dotazione organica e organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in aree funzionali, comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie, demandate ad un unico responsabile.

3. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito Regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, e individuando la dotazione organica nonchè i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

4. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti e per programmi e non più solo per atti o per adempimenti;

b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 41

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 42

Responsabili degli uffici

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, in possesso delle necessaria professionalità.

2. Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Ai Responsabili dei servizi spetta l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, ove a ciò delegati dal Sindaco.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 43

Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine:

- la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

CAPO III

SERVIZI

Art. 44

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere, sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

5. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 45

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico-civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di consorzio o società a capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 46

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 47

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 48

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e del presente Statuto ed in conformità alle norme di contabilità pubblica.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccor-

do operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quelli degli uffici dell'Ente.

Art. 49

Revisore del conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 267/2000.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza, secondo le norme di contabilità pubblica. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE SECONDA

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 50

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 51

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune del rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività fissati dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 52

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile del servizio finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Della esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è responsabile il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

2. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva la competenza consiliare di cui all'articolo 42, secondo comma, lettera l), del decreto legislativo 267/2000.

Art. 53

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di

durata pari a quello della Regione. Il bilancio e gli altri allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, ed interventi.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 54

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del revisore di cui all'articolo 56 del presente Statuto.

Art. 55

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

Art. 56

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare, del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3) il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 57

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali o da norme pattizie.

PARTE TERZA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 58

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 59

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previ-

sti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 61

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala, avvalendosi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 60, deve prevedere l'obbligo di pubblicizzazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62

Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici o privati interessati, promuove e conclude Accordi di programma in conformità alla legge statale e regionale.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 63

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, compresi i residenti nell'Unione Europea e agli stranieri (anche extracomunitari) regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su argomenti di grande rilevanza e di interesse generale.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 64

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 241/1990.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 65

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di carattere straordinario, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimenti finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenirvi.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III° - articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

Art. 66

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 67

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 66 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 68

Proposte

1. Numero 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 69

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I referendum possono essere indetti solo dopo che siano state esperite senza successo o le istanze o le petizioni o le proposte, secondo le modalità previste negli articoli precedenti.

4. Soggetto promotore del referendum può essere il 25% del corpo elettorale.

5. Il Consiglio comunale fissa, nel Regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 70

Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 71

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 74, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 72

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Art. 73

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti e possono essere sentiti sulle materie oggetto di attività comunali o per interventi mirati a porzioni di territorio comunale.

2. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi non istituzionali, può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni nonchè dei soggetti previsti dall'articolo 71.

Art. 74

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento comunale, adottato in base all'articolo 12 della legge 241/1990.

Art. 75

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 76

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 77

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L'Ente cura la pubblicazione periodica di idoneo bollettino di informazione sull'attività dell'Amministrazione.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78

Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, contiene le norme fondamentali dello ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni dalla data di acquisita esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 79

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, ai Responsabili di servizio ed ai cittadini.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei Regolamenti.

Art. 80

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo 267/2000, nello Statuto stesso ed in altre leggi, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 81

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1) debbono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 82

Norme transitorie e finali

1. L'entrata in vigore di nuove leggi recanti principi inderogabili per l'autonomia normativa del comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adeguerà il presente Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

(Approvato dal Consiglio comunale con atto n. 2 del 20 febbraio 2002).

COMUNE DI SPILIMBERGO
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «via Barbeano - comparto 1».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 22 del 22 febbraio 2002, esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, il Consiglio comunale ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea C1 comparto n. 1, sita nel Capoluogo tra via Barbeano, la S.S. 464 e l'ex ferrovia.

La predetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati del Piano, sarà depositata presso l'Ufficio segreteria comunale per trenta giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da euro 10,33.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni allo stesso.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
ing. Luciano Davanzo

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Avviso di approvazione definitiva del Piano di ricomposizione particellare fondiaria - Lotti 10D-11A -11B-12A-19-21-22-27 - del Piano particolareggiato di ricostruzione di Borgo Madonna.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1984 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio comunale 15 novembre 2001 n. 112 è stato in via definitiva ed assegnati i relativi lotti facenti parte dell'ambito di riordino fondiario compreso nel Piano particolareggiato di ricostruzione di Borgo Madonna;

che gli assegnatari dei lotti che non sono stati ancora oggetto di ricostruzione o recupero degli immobili di pertinenza devono provvedere ad iniziare i lavori relativi entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione definitiva del Piano di ricomposizione particellare.

Dalla Casa Municipale, lì 25 febbraio 2002

IL SINDACO:
dr. Lucio Tollis

COMUNE DI TREPPO GRANDE
(Udine)

Avviso ai creditori per i lavori di sistemazione di alcune strade comunali.

IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999, visto che l'Impresa Nord Asfalti di Calligaris Sergio S.r.l., con sede in via dei Prati n. 2/A, Povoletto (Udine), ha ultimato in data 8 novembre 2001 i lavori di sistemazione di alcune strade comunali di cui al contratto n. 973 Rep. dell'1 marzo 2001, registrato a Udine l'8 marzo 2001 al n. 1855, Serie I, Pubblici;

INVITA

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta Impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, instanza corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Treppo Grande, lì 27 febbraio 2002

IL SINDACO:
Giordano Menis

Avviso ai creditori per i lavori relativi a interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica igiene, della pubblica incolumità e del transito lungo la S.P. n. 55.

IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999, visto che l'Impresa Mingotti S.r.l., con sede in via Nazionale n. 9/5, Tavagnacco (Udine), ha ultimato in data 17 dicembre 2001 i lavori relativi a interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica igiene, della pubblica incolumità e del transito lungo la S.P. n. 55 di cui al contratto n. 975 Rep. del 28 maggio 2001, registrato a Udine il 31 maggio 2001 al n. 3969, Serie I, Pubblici;

INVITA

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta Impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, instanza corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Treppo Grande, lì 27 febbraio 2002

IL SINDACO:
Giordano Menis

COMUNE DI TURRIACO
(Gorizia)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano particolareggiato d'iniziativa pubblica dell'ambito «via Aquileia».

Con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2002, il Comune di Turriaco ha adottato la variante n. 1 al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l'ambito denominato «via Aquileia».

Ai sensi della legge regionale 52/1991 ed in particolare l'articolo 45, comma 2° si rende noto che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C..

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Osservazioni ed opposizioni devono essere resi in bollo.

La deliberazione di approvazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
(firma illeggibile)

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione 14 febbraio 2002, n. 70. (Estratto). Decreto legislativo 152/1999; autorizzazione allo scarico in mare di acque reflue urbane; Comune di Trieste; impianto località Servola.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico a mare dell'impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Trieste presentata ai sensi di legge con nota del 24 agosto 2000 prot. 7°-267/85/654/00 dal Comune di Trieste;

Considerato che la domanda si presenta formalmente corretta;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

(omissis)

DETERMINA

1 - *Oggetto dell'autorizzazione e sua durata*

Il Comune di Trieste con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 4, è autorizzato allo scarico in mare tramite condotta sottomarina delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione della rete fognaria sito in località Servola.

La presente autorizzazione ha validità fino al giorno 13 febbraio 2006 ed è rinnovabile. A tal fine il Comune dovrà presentare istanza con un anno di anticipo.

(omissis)

IL RESPONSABILE:
P. Plossi

Determinazione 14 febbraio 2002, n. 71. (Estratto). Decreto legislativo 152/1999; autorizzazione allo scarico in mare di acque reflue urbane; Comune di Trieste; impianto località Barcola.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico a mare dell'impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Trieste presentata ai sensi di legge con nota del 24 agosto 2000, prot. 7°-77/97/32-00 dal Comune di Trieste;

Considerato che la domanda si presenta formalmente corretta;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

(omissis)

DETERMINA

1 - *Oggetto dell'autorizzazione e sua durata*

Il Comune di Trieste con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 4, è autorizzato allo scarico in mare tramite condotta sottomarina delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione della rete fognaria sito in località Barcola.

La presente autorizzazione ha validità fino al giorno 13 febbraio 2006 ed è rinnovabile. A tal fine il Comune dovrà presentare istanza con un anno di anticipo.

(omissis)

IL RESPONSABILE:
P. Plossi

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta provinciale 17 ottobre 2001, n. 318. Decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione progetto e autorizzazione alla costruzione dell'impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco-carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese da realizzarsi in Comune di Buja nella Zona Industriale di Rivoli di Osoppo. Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 7 settembre 1987 n. 30;

VISTA la legge regionale n. 43 del 7 settembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998 n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998, articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione Provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza Tecnica;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. in data 27 novembre 2000 relativo all'oggetto citato;

VISTI gli elaborati presentati dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. in allegato alla sopracitata domanda;

PRESO ATTO che il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione necessaria all'espletamento della relativa istruttoria tecnica;

VISTO che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come risulta dalla documentazione allegata al progetto;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 22 gennaio 2001, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTO l'annuncio di presentazione di studio di impatto ambientale pubblicato sul «Messaggero Veneto» il 25 dicembre 2000;

VISTO l'attestato di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Buja pervenuto in data 13 giugno 2001 dal quale si evince che il progetto è stato affisso dal 4 gennaio 2001 al 5 febbraio 2001;

VISTO l'attestato di pubblicazione sull'Albo pretorio della Provincia di Udine del 22 marzo 2001 dal quale si evince che il progetto è stato affisso dal 19 febbraio 2001 al 21 marzo 2001;

VISTA la delibera n. 10 del 5 marzo 2001 del Consiglio comunale del Comune di Buja cha ai sensi del citato decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres del 2 gennaio 1998 in cui veniva espresso parere sfavorevole;

VISTA la nota del 6 marzo 2001 protocolli AMB/6439/UD/ESR/3262, AMB/6440/VIA-102 e AMB/6441/UD/INAT/35/9 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente richiedeva integrazioni al progetto presentato;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», n. 199 del 9 marzo 2001 nel quale veniva espresso parere igienico sanitario non favorevole;

VISTA la nota del 26 marzo 2001 prot. 31502/2001 (UOC40722/2/cc) con la quale la Provincia di Udine richiedeva integrazioni al progetto presentato;

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A. in data 7 giugno 2001 ed in data 27 giugno 2001;

PRESO ATTO delle conclusioni della «Conferenza Tecnica» di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, espresse nella seduta del 20 agosto 2001;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto per la realizzazione di un impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco/carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese da realizzarsi in Comune di Buja nella Zona Industriale «Rivoli di Osoppo» individuata al Foglio n. 6, mappali 69, 70, 71, 74, 474, 478 del Comune di Buja, presentato dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, per la costruzione di un impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco-carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese da realizzarsi in Comune di Buja nella Zona Industriale di Rivoli di Osoppo, presentato dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. avente sede legale - Zona Industriale Rivoli di Osoppo - 33010 Osoppo (Udine), composto dai seguenti elaborati:

1) documento di descrizione dell'impianto:
   - a) caratteristiche tecniche dell'impianto;
   - b) tecnologia dell'impianto;
   - c) descrizione del processo;
   - d) qualità dei prodotti;
   - e) consumi di prodotti chimici e servizi;
   - f) effluenti dell'impianto;
2) tavola B001/0000: Planimetria generale;
3) tavola B001/0100: Planimetria impianti e viste;
4) tavola B001/0101: Planimetria reti interrate;
5) tavola B001/0102: Planimetria punti emissione all'atmosfera;
6) tavola B001/0103: Palazzina uffici planimetrie;
7) tavola B001/0104: Palazzina uffici prospetti e sezioni;
8) tavola B001/0105: Layout cabina elettrica e sala controllo;
9) tavola B001/0106: Layout zona scarico catodi - Officina meccanica e deposito autocarri;
10) tavola B001/0107: Planimetria rete antincendio;
11) studio di impatto ambientale;
12) riassunto dello studio di impatto ambientale;
13) Integrazioni dell'8 febbraio 2001 contenenti:
   - a) Best Available Techiques Document on production of iron and steel - edizione marzo 2000;
   - b) Tab. 1 diagramma flusso di processo Indutec;
   - c) Tab. 2 diagramma flusso di processo Ezinex®;
   - d) Tab. 3 diagramma flusso di processo Ezinex®;
   - e) Tab. 4 diagramma flusso di processo - pretrattamento batterie;
   - f) Tab. 5 diagramma flusso di processo - Ezinex® produzione lingotti zinco;
   - g) Tab. 6 planimetria impianti;
14) relazione integrativa allo studio di impatto ambientale ns. prot. 55454/2001 dell'11 giugno 2001;
15) ulteriore integrazione del 28 giugno 2001 «... dell'allegato G, chiarimenti in merito al bilancio economico della iniziativa, citato a pag. 4 della documentazione di integrazione...».

Art. 2

La Ditta Ferriere Nord S.p.A. con sede legale in Osoppo (Udine) via Rivoli, è autorizzata a costruire l'impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco-carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese su area individuabile nella Zona Industriale «Rivoli di Osoppo» in Comune di Buja al Foglio n. 6, mappali 69, 70, 71, 74, 474, 478, con capacità di trattamento pari a 50.000 tonnellate/anno di rifiuti di cui ai codici CER riferiti all'allegato A) del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni come di seguito riportati:

- dell'industria del ferro e dell'acciaio:
  - 10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi;
  - 10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi;
- rifiuti della metallurgia termica dello zinco
  - 10 05 04 altre polveri e particolato;
- rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
  - 10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini;
  - 10 08 04 altre polveri e particolato;
  - 10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi;
  - 01 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi;

e di 10.000 tonnellate/anno di batterie ed accumulatori di cui ai codici CER riferiti all'allegato A) del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni come di seguito riportati:

- batterie ed accumulatori:
  - 16 06 04 pile alcaline;
  - 16 06 05 altre pile ed accumulatori.

Art. 3

E' autorizzata la realizzazione dell'impianto subordinatamente a:

1) nomina da parte della ditta del Direttore dei Lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato;
2) comunicazione alla Provincia, con almeno sessanta giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori;
3) la data per l'inizio dei lavori dovrà essere entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della ditta autorizzata, del presente provvedimento e la loro ultimazione dovrà avvenire entro i successivi due anni;
4) posizionamento in ambito di cantiere del cartello previsto dal Regolamento Comunale per i lavori edili, riportante gli estremi della presente autorizzazione;
5) presentazione da parte della ditta Ferriere Nord S.p.A. prima dell'avvio dei lavori un quadro economico dell'iniziativa.

Art. 4

L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Progettazione e realizzazione di una configurazione impiantistica che preveda, per una più elevata funzionalità dell'aspirazione delle emissioni aerodisperse della sezione termica, un numero di settori su cui intervenire separatamente (per ripristini, manutenzioni, ecc.) senza pregiudicare la capacità filtrante di progetto.
2) Realizzazione della barriera fonoassorbente secondo quanto previsto alle pagine 63 e 64 della relazione integrativa del SIA.
3) Vengano realizzati impianti di aspirazione in prossimità del ribaltamento e in corrispondenza della tramoggia di alimentazione dei fumi EAF pellettizzati.
4) I bacini di contenimento non devono essere in nessun modo collegati alla rete fognaria o altro sistema di scarico.
5) Dotare i camini degli impianti Indutec/Ezinex® di idonei sistemi di controllo in continuo dei fumi (ad esempio con la tecnologia multiparametro FT-IR) e per le polveri (ad esempio tramite sistema ad assorbimento luminoso) in grado di rilevare almeno i seguenti parametri: polveri, HCl, NH_3, CO, SO_2, NOx; a tal fine potrà essere valutata l'opportunità di riunire in un'unica fonte di emissione i due camini dell'impianto Indutec.

Art. 5

Viene consentito un periodo di gestione provvisoria dell'impianto pari a 12 mesi decorrenti dalla data di stesura del collaudo provvisorio delle opere previste all'articolo 4. L'inizio della gestione provvisoria è subordinata a:

- nomina del Responsabile dell'impianto che dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- costituzione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Buja secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., così come modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 30 settembre 1997, n. 310/Pres., pari a lire 576.576.000 (cinquecentosettantaseimilionicinquecentosettantaseimila) pari ad euro 297.776,65 (duecentonovantasettemilasettecetosettantaseivirgolasessantacinque) per la durata di due anni, comunque

rinnovabile e rideterminabile all'atto dell'emissione dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 6

La gestione provvisoria sarà soggetta a:

- Certificazione, analisi, accettazione e registrazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita.
- Certificazione e analisi dei materiali in uscita in relazione all'esito dei trattamenti subiti dai rifiuti.
- Definizione di un piano di emergenza per le operazioni di propria competenza in caso di incidenti, fermo impianto, malfunzionamenti dell'impianto ed ai mezzi di trasporto a rischio ambientale.
- Gestione degli eventuali depositi temporanei dei materiali, con particolare riguardo alle pile, secondo i requisiti di legge.
- Definizione di procedure dettagliate di gestione dei trasporti atte a ridurre al massimo il nocumento per le popolazioni vicine e a favorire l'utilizzo della rete autostradale esistente.
- Mantenimento nel tempo dell'obbligo di trasporto in contenitori chiusi (cisterne, cipolle, ecc.) dei fumi EAF non pellettizzati, con obbligo di interruzione dell'alimentazione in assenza di tali requisiti.
- Impiego di granellino di coke metallurgico o di ventilato grafitico ovvero di input di materiali con tenori di zolfo ulteriormente più bassi per la sezione termica dell'impianto Indutec.
- Impiego di ossigeno (anziché aria atmosferica) nella fase ossidativa del processo al fine di minimizzare la formazione di ossidi di azoto.
- Impiego di azoto a garanzia di atmosfera inerte all'interno del silo di polvere di carbone.
- Ridefinizione delle percorrenze e delle aree di sosta/carico del trasporto su gomma al servizio dell'insieme dello stabilimento Ferriere Nord, al fine di gravare al minimo sugli abitati circostanti e sulla viabilità ordinaria (S.S. 463) che già presenta condizioni di criticità.
- Il rispetto dei limiti alle emissioni così come riportate nel decreto Presidente della Repubblica n. 203/1988 e successive modifiche ed integrazioni e di seguito indicati:
    - Sostanze organiche volatili 50mg/Nmc
    - Polveri Totali 20mg/Nmc
    - Lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere provvisto di idonee prese (raggiungibili in condizioni di sicurezza e dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi.
    - La ditta, almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione Regionale dell'ambiente, alla Provincia ed al Sindaco del Comune di Buja.
    - Entro quindici giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia ed al Sindaco del Comune di Buja i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di dieci giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
    - La Ditta dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni previsti dall'articolo 4 del D.M. 12 luglio 1990. I valori limite di emissione si riferiscono ai criteri contenuti nell'articolo 3, punti 2, 3, 5, 12, 14 del citato D.M. così come integrato per le rilevazioni in continuo dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve le ulteriori determinazioni che verranno assunte con il provvedimento ministeriale previsto dalla lettera b), comma 2, articolo 3 del D.P.R. 203/1988 e successive modifiche ed integrazioni.
    - Fermo restando il disposto di cui all'articolo 9 del D.P.R. 203/1988, la Ditta ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente (o altra periodicità), nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia e al Comune interessato.
    - Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia e al Comune interessato e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

Art. 7

Sarà cura della società proponente, l'installazione di una centralina per la misura dei seguenti parametri relativi alla qualità dell'aria (SO_2, NOx, CO, polveri, PM-10, IPA, O_3) e dei parametri meteoclimatici, secondo le indicazioni localizzative dell'A.R.P.A. ed in-

tegrata nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria di quest'ultimo Ente.

Art. 8

Con riferimento all'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998, si intende specificare che la centralina di cui all'articolo 7) del presente provvedimento, poiché non rileva solo emissioni specifiche dell'impianto in questione dovrà essere realizzata per la finalità di un monitoraggio complessivo dell'intera area industriale.

Art. 9

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 5, comma 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998, verrà rilasciata con atto successivo, previa presentazione di apposita istanza corredata da:

- certificato di collaudo;
- gli elaborati contenenti tutte le varianti migliorative apportate a seguito delle gestione provvisoria;
- manuale di gestione che dovrà prevedere almeno l'osservanza di quanto riportato all'articolo 6, nonché:
    - Le procedure dettagliate di gestione dell'impianto.
    - Le procedure di certificazione, analisi, accettazione e registrazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita.
    - Le procedure di certificazione e analisi dei materiali in uscita in relazione all'esito dei trattamenti subiti dai rifiuti.
    - Le procedure in caso di emergenza per le operazioni di propria competenza in caso di incidenti, fermo impianto, malfunzionamenti dell'impianto o ai mezzi di trasporto a rischio ambientale.
    - Le procedure per la gestione degli eventuali depositi temporanei dei materiali che qualora non espressamente previsti in sede di questa autorizzazione devono essere espressamente autorizzati secondo la normativa vigente.
    - Definizione di un programma di monitoraggio specifico delle emissioni nell'atmosfera, in particolare per quanto riguarda polveri e ammoniaca, da concordare con l'A.R.P.A. sulla base di quanto dichiarato dal proponente a pag. 68 della relazione integrativa del SIA nonché le procedure per i controlli e la registrazione delle emissioni.
    - Definizione, d'intesa con l'A.R.P.A. e le A.S.S. n. 3 e n. 4, di un protocollo di analisi e modalità di trasmissione dati, di diossine, di benzofurani, IPA, metalli tossici negli output delle diverse sezioni dell'impianto da attuare in maniera completa nelle fasi di avvio e messa a regime dell'impianto e da definire successivamente, valutati i primi dati, per controlli periodici.

Art. 10

A norma dell'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni viene nominato il seguente collaudatore:

- Ing. Causero Mario - viale Europa Unita, n. 141 - 33100 Udine.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Art. 11

La ditta Ferriere Nord S.p.A. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore sull'avanzamento dei lavori affinché quest'ultimo provveda di volta in volta ad eseguire le verifiche di competenza e a redigere appositi verbali.

Art. 12

Gli impianti non potranno essere posti in ordinario esercizio prima della loro definitiva collaudazione e contestuale presentazione da parte del soggetto autorizzato della seguente documentazione:

- dichiarazione attestante la proprietà o disponibilità per il periodo di esercizio autorizzato, delle attrezzature e manufatti che lo costituiscono.

Art. 13

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 5, comma 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998 verrà rilasciata con atto successivo, previa presentazione di apposita istanza corredata tra l'altro di quanto previsto ai precedenti articoli.

Art. 14

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione, sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

Art. 15

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 16

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 5, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti.

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 17

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei provvedimenti di cui alla legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 del D.P.R. 203/1988 e l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

Art. 18

Il presente atto verrà trasmesso alla ditta Ferriere Nord S.p.A. ed a tutti gli Enti Istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998.

Art. 19

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva per le motivazione di cui premessa.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Deliberazione della Giunta provinciale 12 dicembre 2001, n. 396. Rettifica della delibera della Giunta provinciale della seduta del 17 ottobre 2001 - n. 82889/01 di prot. - n. 318, decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione progetto e autorizzazione alla costruzione dell'impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco-carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese da realizzarsi in Comune di Buja nella Zona Industriale di Rivoli di Osoppo. Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 7 settembre 1987 n. 30;

VISTA la legge regionale n. 43 del 7 settembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 9 novembre 1998 n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998, articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza Tecnica;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. in data 27 novembre 2000 relativo all'oggetto citato;

VISTI gli elaborati presentati dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. in allegato alla sopracitata domanda;

PRESO ATTO che il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione necessaria all'espletamento della relativa istruttoria tecnica;

VISTO che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come risulta dalla documentazione allegata al progetto;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 22 gennaio 2001, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTO l'annuncio di presentazione di studio di impatto ambientale pubblicato sul «Messaggero Veneto» del 25 dicembre 2000;

VISTO l'attestato di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Buja pervenuto il 13 giugno 2001 dal quale si evince che il progetto è stato affisso dal 4 gennaio 2001 al 5 febbraio 2001;

VISTO l'attestato di pubblicazione sull'Albo pretorio della Provincia di Udine del 22 marzo 2001 dal quale si evince che il progetto è stato affisso dal 19 febbraio 2001 al 21 marzo 2001;

VISTA la delibera n. 10 del 5 marzo 2001 del Consiglio comunale del Comune di Buja cha ai sensi del citato decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998 in cui veniva espresso parere sfavorevole;

VISTA la nota del 6 marzo 2001 protocolli AMB/6439/UD/ESR/3262, AMB/6440/VIA-102 e AMB/6441/UD/INAT/35/9 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente richiedeva integrazioni al progetto presentato;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'A.S.S. n. 4 «Medio Friuli» n. 199 del 9 marzo 2001 nel quale veniva espresso parere igienico sanitario non favorevole;

VISTA la nota del 26 marzo 2001, prot. 31502/2001 (UOC40722/2/cc) con la quale la Provincia di Udine richiedeva integrazioni al progetto presentato;

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A. in data 7 giugno 2001 e in data 27 giugno 2001;

PRESO ATTO delle conclusioni della «Conferenza Tecnica» di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, espresse nella seduta del 20 agosto 2001;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto per la realizzazione di un impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco/carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese da realizzarsi in Comune di Buja nella Zona Industriale «Rivoli di Osoppo» individuata al Foglio n. 6, mappali 69, 70, 71, 74, 474, 478 del Comune di Buja, presentato dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A.;

VISTO il mero errore materiale riportato nella deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 17 ottobre 2001 - n. 82889/01 di prot. - n. 318 d'ordine alla diciottesima riga dell'articolo 2) dove viene indicato il codice CER 01 08 06 Fanghi derivanti dal trattamento fumi;

ATTESA la necessità di correggere l'errore menzionato invertendo le prime due cifre del codice restando immutato il resto ovvero riportando la seguente dicitura: CER 10 08 06 Fanghi derivanti dal trattamento fumi;

RITENUTO che il presente atto diventerà parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale del 17 ottobre 2001 - n. 82889/01 di prot. - n. 318 d'ordine;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

Di rettificare il codice CER, riportato erroneamente alla diciottesima riga dell'articolo 2) della deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 17 ottobre 2001 - n. 82889/01 di prot. - n. 318 d'ordine in:

- 10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi.

Art. 2

Di integrare la deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 17 ottobre 2001 - n. 82889/01 di prot. - n. 318 d'ordine con il presente atto di cui ne diventa parte integrante.

Art. 3

Il presente atto verrà trasmesso alla ditta Ferriere Nord S.p.A. ed a tutti gli Enti Istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998.

Art. 4

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva per le motivazione di cui premessa.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Deliberazione della Giunta provinciale 23 gennaio 2001, n. 10. II rettifica della delibera della Giunta provinciale della seduta del 17 ottobre 2001 - n. 828889/01 di prot. - n. 318, decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione progetto e autorizzazione alla costruzione dell'impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco-carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese da realizzarsi in Comune di Buja nella Zona Industriale di Rivoli di Osoppo. Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 7 settembre 1987 n. 30;

VISTA la legge regionale n. 43 del 7 settembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998 n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza Tecnica;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. in data 27 novembre 2000 relativo all'oggetto citato;

VISTI gli elaborati presentati dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. in allegato alla sopracitata domanda;

PRESO ATTO che il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione necessaria all'espletamento della relativa istruttoria tecnica;

VISTO che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come risulta dalla documentazione allegata al progetto;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 22 gennaio 2001, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTO l'annuncio di presentazione di studio di impatto ambientale pubblicato sul «Messaggero Veneto» del 25 dicembre 2000;

VISTO l'attestato di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Buja pervenuto in data 13 giugno 2001 dal quale si evince che il progetto è stato affisso dal 4 gennaio 2001 al 5 febbraio 2001;

VISTO l'attestato di pubblicazione sull'Albo pretorio della Provincia di Udine del 22 marzo 2001 dal quale si evince che il progetto è stato affisso dal 19 febbraio 2001 al 21 marzo 2001;

VISTA la delibera n. 10 del 5 marzo 2001 del Consiglio comunale del Comune di Buja che ai sensi del citato decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998 in cui veniva espresso parere sfavorevole;

VISTA la nota del 6 marzo 2001, protocolli AMB/6439/UD/ESR/3262, AMB/6440/VIA-102 e AMB/6441/UD/INAT/35/9 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente richiedeva integrazioni al progetto presentato;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'A.S.S. n. 4 «Medio Friuli» n. 199 del 9 marzo 2001 nel quale veniva espresso parere igienico sanitario non favorevole;

VISTA la nota del 26 marzo 2001, prot. 31502/2001 (UOC40722/2/cc) con la quale la Provincia di Udine richiedeva integrazioni al progetto presentato;

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A. in data 7 giugno 2001 ed in data 27 giugno 2001;

PRESO ATTO delle conclusioni della «Conferenza Tecnica» di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, espresse nella seduta del 20 agosto 2001;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto per la realizzazione di un impianto industriale per il trattamento di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi di acciaieria e pile zinco/carbone/alcaline per la produzione di zinco elettrolitico e leghe ferro/manganese da realizzarsi in Comune di Buja nella Zona Industriale «Rivoli di Osoppo» individuata al Foglio n. 6, mappali 69, 70, 71, 74, 474, 478 del Comune di Buja, presentato dalla Ditta Ferriere Nord S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Udine n. 98872/01/ di prot. n. 396 d'ordine con la quale si rettificava la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Udine n. 82889/01/ di prot. n. 318 d'ordine in merito ad un errore materiale relativo ai codici CER in vigore al 31 dicembre 2001;

PRESO ATTO della direttiva di Giunta prot. n. 85536/01 del 17 ottobre 2001 collegata alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Udine n. 82889/01 di prot. n. 318 d'ordine, che viene collegata solidalmente con il presente atto, nella quale si disponeva, secondo quanto stabilito al punto 8) (otto) della stessa delibera di attivare un protocollo d'intesa affinché venga realizzata una centralina di monitoraggio per la verifica della situazione del sito che sia a servizio dell'intera area industriale di Rivoli di Osoppo;

VISTO che da un'attenta rilettura della nota del Comune di Buja (Udine) prot. n. 11167 del 20 agosto 2001, assunta agli atti della Conferenza Tecnica citata e in considerazione del fatto che il Piano regolatore particolareggiato del Comune di Buja prevede una diversa distanza dalla sede stradale per la piantumazione delle essenze di alto fusto al fine di rendere possibili le operazioni di manutenzione, si rende necessario provvedere alla modifica dell'articolo 4 (quattro), punto 2 (due) della deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 82889/01 e prot. n. 318;

RITENUTO pertanto di rettificare la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Udine n. 82889/01 e prot. n. 318;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

Di sostituire l'articolo 4 (quattro), punto 2 (due) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Udine n. 82889/01 prot. n. 318 con la seguente dicitura:

- «rispetto delle distanze imposte dal Piano regolatore particolareggiato del Comune di Buja in vigore alla data dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Udine n. 82889/01/ di prot. n. 318 rispetto alla sede stradale, del rilevato inerbito previsto a protezione dell'abitato di Saletti».

Art. 2

Al presente atto viene collegato solidalmente la Direttiva di Giunta prot. n. 85536/01 del 17 ottobre 2001 con la quale si dispone di attivare un protocollo d'intesa affinché venga realizzata una centralina di monitoraggio di cui all'articolo 9) (nove) del presente provvedimento, per la verifica della situazione del sito che sia a servizio dell'intera area industriale di Rivoli di Osoppo.

Art. 3

D'integrare la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Udine n. 82889/01/ di prot. n. 318 d'ordine con il presente atto di cui ne diventa parte integrante.

Art. 4

Il presente atto verrà trasmesso alla ditta Ferriere Nord S.p.A. ed a tutti gli Enti Istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998.

Art. 5

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

In attuazione al decreto 20 febbraio 2002 n. 212 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- disciplina: neurologia
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di

una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;

- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano ri-

lasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, sostitutive di certificazione, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì ore 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimen-

to, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli ef-

fetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.- alle ore 13.- di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.osp-smm.ud.it.

IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l... sottoscritt.. ....(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. .... post.... di ....
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere nat .... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale:...;
- di risiedere a ...., via .... n............;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- godere dei diritti civili e politici anche in .... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il .... presso (Università): ....(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni: ....(d);
- di essere dispost..... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - sedi di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... ed a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausilii richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza................................. n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
    - laurea: .... conseguita il .... presso ....
    - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....
- le seguenti specializzazioni:

    ....conseguita il ....presso ....
    ....conseguita il ....presso ....
    ....conseguita il ....presso ....

- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della Provincia di ....
  dal .... con il n. ....di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt...
nat... a .... il .... residente a ....
indirizzo .... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- ....
  (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ....
  (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. ......fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ....
  (qualifica)
  presso ....
  (Azienda o Ente)
  dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess...

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia.

In attuazione di decreto dirigenziale - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: neurochirurgia
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni)

Prove di esame:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
    1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
    2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;

- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del

D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, sostitutive di certificazione, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì ore 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente. Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.- alle ore 13.- di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.osp-smm.ud.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l... sottoscritt.. ....(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. .... post.... di ....
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere nat .... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a ...., via .... n............;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- godere dei diritti civili e politici anche in .... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il .... presso (Università): ....(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni: ....(d);
- di essere dispost..... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - sede di Udine e/o Cividale del Friuli;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... ed a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausilii richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p.. n............ città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
  - laurea: .... conseguita il .... presso ....
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....
- le seguenti specializzazioni:

  ....conseguita il ....presso ....
  ....conseguita il ....presso ....
  ....conseguita il ....presso ....
- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della Provincia di ....
  dal .... con il n. ....di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt...
nat... a .... il .... residente a ....
indirizzo .... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- .... (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- .... (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. ......fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale .... (qualifica)
  presso .... (Azienda o Ente)
  dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess...

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2
«ISONTINA»
GORIZIA

Bando di concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione di determinazione n. 224 del 25 febbraio 2002 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

- n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di ostetricia e ginecologia.

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME
(articolo 26 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992

n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1) Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. In base all'articolo 3 del D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
   - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
   - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di euro 3,87 (lire 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - via Fatebenefratelli 34 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A),

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Gli aventi titolo all'applicazione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 482 dovranno presentare inoltre la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata del documento comprovante il possesso della qualifica appartenente alle categorie protette ed equiparate;
- certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione del candidato nell'apposito elenco dei disoccupati di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

7) Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti che saranno richiesti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» di via Fatebenefratelli 34 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

Schema esemplificativo di domanda (in carta libera)

Al Direttore generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»
via Fatebenefratelli 34
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a il .... a ....
residente in .... c.a.p. ....
via/piazza .... n. ....telefono ....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di ....
....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di..(se cittadino italiano)*1)

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2)

d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
....
....
....
....

e) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
....

f) di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

g) di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea);

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:
....
....
....

i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
....

Data ....

....
Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a il .... a ....
a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
....
....
....
....
....
....

Allegati n. ....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
Il/La Dichiarante
....

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli 34 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....
nato/a il ....a ....
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi .... in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale mediante .... n. ....
rilasciata dal ....di ....in data ....

Il Funzionario ricevente

....

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a il .... a ....
a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

....
....
....
....
....
....
....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
Il/La Dichiarante

....

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a il .... a ....
a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

....
....
....
....
....
....
....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
Il/La Dichiarante

....

———————————

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli 34 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....
nato/a il ....a ....
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi .... in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale mediante .... n. ....
rilasciata dal ....di ....in data...............................

Il Funzionario ricevente
....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di varie discipline.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno 22 aprile 2002, si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei Componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti:

- n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna c/o U.O. di PS/AdE - ore 9.00;
- n. 1 posto di dirigente medico di medicina dello sport - ore 9.10;
- n. 1 posto di dirigente medico di pediatria - ore 9.20;
- n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia - ore 9.30.

Il sorteggio avrà luogo presso la Biblioteca della sede amministrativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Altro Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, 11 marzo 2002

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 7 posti di personale non laureato del ruolo sanitario.

In attuazione della deliberazione del 22 febbraio 2002 n. 106, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- personale infermieristico
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
- infermiere
- categoria D (fascia base)
- posti n. 7

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 quattro posti sono riservati ai disabili.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191 e del D.P.R. 10 dicembre 1998, n. 483, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 739/1994).

A tale titolo sono equiparati, ai sensi della legge n. 42/99, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento ed indicati nel D.M. 27 luglio 2000.

Prove di esame:

a) prova scritta:

Legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale, principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali, qualità dei servizi sanitari ed accreditamento professionale, elementi di metodologia

per l'educazione sanitaria, metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto, metodo e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali.

b) prova pratica:

Tecniche di assistenza diretta, individuazione delle risorse tecnologiche e dei presidi da utilizzare nelle diverse procedure assistenziali, analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano assistenziale.

c) prova orale:

Legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale, principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali. qualità dei servizi sanitari ed accreditamento professionale, elementi di metodologia per l'educazione sanitaria, metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto, metodo e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali oltre a elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 45/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i Servizi Sanitari;

l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

m) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000 (euro 10,33), in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere. attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8 - 11 - 20 - 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera	punti 15
2) titoli accademici di studio	punti 5
3) pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
4) curriculum formativo e professionale	punti 7

4. Titoli di carriera:

a) servizio nella figura professionale a concorso (ex C), punti 1,200 per anno.

b) servizio nella stessa categoria e appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 senza funzioni di coordinamento, punti 1,200 per anno;

c) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale ante 1 settembre 2001 (categoria D o Categoria Ds), punti 1,320 per anno;

d) servizio nelle stesse categorie appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds), punti 1,320 per anno;

e) servizio nella stessa categoria ma nel profilo professionale diverso da quello a concorso nel ruolo sanitario del personale delle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, punti 0,500 per anno;

f) servizio nella categoria inferiore appartenente al ruolo sanitario, punti 0,400 per anno.

5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R., n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblica-

zione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la privata valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di conseguenza.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (telefono 0432.553029 e 0432.553030) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4
«Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

...l sottoscritt... .... (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 7 posti di c.p.s. - infermiere di cui n. 4 riservati ai sensi legge 68/1999 bandito il..........................con avviso n....................../M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere in ....,
  via .... n. ......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
  (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo..);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);
- di essere in possesso delseguente titolo di studio (diploma/laurea) conseguito il ....
  presso.. (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - diploma di infermiere conseguito il..presso .... (b);
  - di essere iscritt... all'albo degli infermieri della Provincia di .... al n.......;
- di aver prestato servizio militare (c) dal .... al .... presso ....
  in qualità di .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo ....)
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso la seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria ....(d);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ...(e);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n.. .... città ....

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

....
(firma autografa e non autenticata)

---

* Nota bene:
In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli Istituti o Enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente della S.O. politiche del personale n. 125 dell'8 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area: della medicina diagnostica e dei servizi

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: anestesia e rianimazione.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

In attuazione del decreto del Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura operativa politiche del personale n. 165 del 21 febbraio 2002 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area: medica e delle specialità mediche

Posizione funzionale: dirigente medico

Disciplina: medicina fisica e riabilitazione.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e dell'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 156/2000 soprarichiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Prove d'esame

Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica:

- su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;

- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

   - l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;

   - il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documenti da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000 (10,33 euro), in nessun caso rimborsabile (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15 aprile 1968, n. 15 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate

dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo lire 20.000 (10,33 euro) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'in-

dicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14 - Decadenza della nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt..

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ....n...........;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);

- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il ....presso (Università): ....;
- specializzazione nella disciplina di .... conseguita il .... presso (Università): ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- iscritto .... all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:........................ (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

....

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo - area economico-finanziaria.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 126 dell'8 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo - area economico-finanziaria.

Ruolo: amministrativo

Profilo professionale: dirigente amministrativo

Posizione funzionale: dirigente amministrativo

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

Prove d'esame

Prova scritta:

- vertente su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.

Prova teorico-pratica:

- predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività di servizio.

Prova orale:

- vertente sulle materie della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e Regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale;

- verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesco), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

- l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33 (lire 20.000), in nessun caso rimborsabile (riferimento punto 5);

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 73.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre Pubbliche amministrazioni: punti 0,100 per anno;

b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio Sanitario Nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre Pubbliche amministrazioni: punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo euro 10,33 (lire 20.000) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione;

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale dell'8 giugno 2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un

termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale dell'8 giugno 2000.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ....n...........;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....; (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il ....presso (Università): ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- anzianità di servizio di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato presso ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: ....(inglese o francese o tedesco);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:....................... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

....

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI
BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO
ED AGLAIA DE MANUSSI»
TRIESTE

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, vacante nell'attuale dotazione organica, di dirigente medico presso l'unità operativa di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 58/2002 del 4 febbraio 2002 è bandito:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, vacante nell'attuale dotazione organica, di dirigente medico presso l'unità operativa di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento Organico dell'Istituto, modificato per effetto del recepimento del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, con decreto n. 558/1998 del 29 giugno 1998, seguendo le indicazioni del Ministero della Sanità, fatto salvo quanto disposto dalla legge 401/2000.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

REQUISITI GENERALI D'AMMISSIONE

Tutti i sottoelencati requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione:

a) Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

b) Idoneità fisica all'impiego:

- il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

d) Iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, ma resta l'obbligo dell'iscrizione al corrispondente Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

e) Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.

REQUISITI SPECIFICI D'AMMISSIONE

1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

2. Diploma di Specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2 comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127).

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Organico dell'Istituto per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario, alla specializzazione richiesta è equivalente quella in una delle discipline riconosciute equipollenti, ai sensi della normativa regolamentare.

Ai sensi del medesimo articolo 52, comma 2, il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data d'entrata in vigore del precitato decreto n. 558/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo, già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella d'appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento Organico dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione nella disciplina affine.

- Le discipline equipollenti sono elencate nella normativa regolamentare concernente i requisiti d'accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

- Le discipline affini sono, invece, individuate dal provvedimento ministeriale D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROVE D'ESAME

a) Prova scritta:

relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) Prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483/1997, in quanto applicabile. Per le discipline dell'area chirurgica, la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o su materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve in ogni modo essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Domanda d'ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario Straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30° giorno non festivo (se festivo il termine è prorogato al primo giorno susseguente non festivo), successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di ricevimento;
- oppure direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Istituto per l'Infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria n. 65/1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'inviare successivamente dei documenti è priva d'effetto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/79.

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

   - di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
   - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari per i candidati maschi;

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di dipendenza o d'attività libero - professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996) per uso amministrativo.

   - E' d'obbligo precisare che quest'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, delle quali si servirà soltanto per l'espletamento del concorso per l'eventuale successiva stipulazione del contratto e per la gestione del conseguente rapporto di lavoro, ottemperando sempre le vigenti disposizioni in materia.
   - Nel caso in cui il candidato ometta d'esprimere il consenso all'uso dei dati personali elencati nella domanda, quest'Istituto valuta che si possa attribuire all'istanza stessa il valore di silenzio

assenso, soltanto per il raggiungimento dei fini esplicitati nel precedente paragrafo.

I candidati portatori di handicap dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito chiesto per l'ammissione, comporta l'esclusione dal concorso, sempre che lo stesso non sia esplicitato in un documento probatorio allegato.

Le domande devono essere datate e firmate dai candidati, pertanto non si prenderanno in considerazione quelle non sottoscritte.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono specificare nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sono in possesso, allegando alla stessa la relativa documentazione probatoria.

Si applicano tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione, purché correttamente espresse, come di seguito specificato.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, da notificarsi entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.

Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda:

1. L'originale della quietanza d'avvenuto versamento della tassa concorsuale di 3,87 euro (pari a lire 7.500) che in nessun caso sarà rimborsabile. Il pagamento potrà essere effettuato:
   - direttamente presso la Cassa dell'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi;
   - oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste.
2. I candidati, di cui all'articolo 52 del Regolamento Organico, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
3. I candidati, di cui all'articolo 54 del precitato Regolamento organico, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.
4. Tutta la documentazione relativa ai titoli che stimano opportuno produrre agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
5. Una fotocopia non autenticata, in carta semplice, di un documento d'identità personale, purché valido.
6. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. In esso vanno elencate:
   - le attività professionali e di studio (che devono essere autocertificate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Esse saranno valutate purché non riferibili a titoli già presi precedentemente in considerazione.
   - gl'incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici;
   - le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari aventi finalità di formazione e d'aggiornamento professionale e d'avanzamento di ricerca scientifica. Per la valutazione si terrà conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
7. La documentazione probatoria da parte di coloro che, nell'eventualità di parità di punteggio, stimano di aver diritto alle preferenze previste dalla vigente normativa (D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni).
8. Le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa.
9. Un elenco - in triplice copia, in carta semplice, firmato e datato - dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato dovrà verificare che l'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina, chiesta per partecipare al concorso, specifichi chiaramente la durata legale del corso e che la stessa è stata ottenuta ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

La documentazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende Ospedaliere e per i Servizi Sanitari dovrà specificare se ricorrano o no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali l'attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio d'anzianità.

Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Per la valutazione dei titoli ci si atterrà a quanto disposto nell'articolo 11 del più volte citato Regolamento organico.

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro a titolo convenzionale dovrà contenere l'indicazione dell'attività svolta, della sua durata e dell'orario settimanale.

Il servizio svolto continuativamente presso le Case di Cura Autorizzate dovrà essere esplicitato nella documentazione esibita.

Coloro che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate e presso l'Arma dei Carabinieri possono allegare documentazione probatoria attestante il servizio svolto ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato agl'interessati, prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 379/1988, la domanda e la relativa documentazione allegata non sono più soggetti all'imposta di bollo.

I titoli ed i documenti allegati possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi di legge;
- autocertificati nei casi e nei limiti della vigente normativa.

Autocertificazione

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con

- dichiarazioni sostitutive di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata

- o in presenza dell'impiegato addetto;
- oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare contestualmente alla domanda una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'articolo 76 del precitato D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Commissione esaminatrice

E' nominata in ottemperanza a quanto disposto in merito dal Regolamento organico dell'Istituto.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; mentre per la prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è d'obbligo ottenere una valutazione di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione della pro-

va successiva nello stesso giorno, la data delle medesime sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Graduatoria e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, formalizzando altresì quella specifica dei riservatari.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che, a parità di punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, si anteponga nella graduatoria il candidato più giovane in età.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'Organo competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2. il certificato generale del casellario giudiziale;
3. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla sua stipulazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

E' d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento Organico dell'Istituto.

Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste in via dell'Istria n. 65/1;
- telefonare al numero 040.3785.281;
- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/DIREZIONI/CONCORSI.HTM.

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo»
via dell'Istria n. 65/1
34137 Trieste

Il/La sottoscritt.. (a)

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico presso l'Unità operativa di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche contestuali all'istanza):

1. di essere nat..... a .... il ....;
2. di risiedere a ...., in via/piazza .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza(b)...;
4. di essere iscritt....nelle liste elettorali del Comune di (c) ....;
   ovvero di non essere iscritt.... per il seguente motivo ....;
5. di non aver riportato condanne penali/di avere riportato le seguenti condanne penali (d) ....;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio(e): .... conseguito il .... presso ....;
7. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso: ....;
8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (f): ....;
9. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni(g) ....;
10. di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto nella nomina - in caso di parità di punteggio - per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
11. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di .... nonché del tempo aggiuntivo di (h) ....;

Informa, e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito, che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono (anche cellulare) n. . . . .

e-mail . . . . fax . . . .

c.a.p. . . . . . . Comune . . . . Provincia . . . .

Ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati surriportati, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorsuale, nella consapevolezza che la loro indicazione è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data ....

(firma) ....

Note

a) cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;

b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiani devono indicare il Comune d'iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione; I cittadini non italiani (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la dizione che non interessa;

e) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento.

f) precisare l'assolvimento, se del caso, degli obblighi militari, indicando l'incarico conferito ed il Corpo d'assegnazione. I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la loro posizione nei riguardi di detti obblighi;

g) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, la posizione funzionale rivestita, il periodo di servizio e la sua causa di risoluzione. Le suddette indicazioni potranno essere valutate come titolo solamente se il candidato le sottoscriverà in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da schema allegato;

h) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

- presentare all'Ufficio protocollo - Istituto per l'infanzia di Trieste - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-12.30; 14.00-15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30-12.30).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....,
con residenza .... nel Comune di .... in via ....

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del precitato DPR 445/2000

DICHIARA

che/di...
....
....
....
....

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorso.

In fede

....
Il dichiarante

Trieste, ...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il ...., con residenza .... nel Comune di .... in via ....

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato DPR 445/2000

DICHIARA

....

....

....

....

....

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorso.

In fede

....

Il dichiarante

Trieste, ...

Comunicazione di revoca di concorsi diversi.

Quest'Istituto, con determinazione dirigenziale n. 61/2002 del 4 febbraio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 54 del Regolamento Concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, approvato con Decreto commissariale n. 318/2201 - in applicazione a quanto stabilito dal D.P.R. 220/2001, ha dovuto revocare i concorsi di seguito elencati:

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti di assistente amministrativo (con riserva di n. 7 posti per il personale in servizio di ruolo presso l'Istituto per l'Infanzia di Trieste), approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 262/1994 del 20 aprile 1994;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di fisioterapista (con riserva di n. 1 posto per il personale in servizio di ruolo presso l'Istituto per l'Infanzia di Trieste), approvato con determinazione dirigenziale n. 383/2000 del 3 ottobre 2000;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti d'infermiere - operatore professionale sanitario (categoria «C»), approvato con determinazione dirigenziale n. 257/201 del 12 giugno 2001;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore amministrativo (categoria «D»), approvato con determinazione dirigenziale n. 377/2000 del 28 settembre 2000.

Trieste, 18 febbraio 2002

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, vacante nell'attuale dotazione organica, di dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 68/2002 dell'8 febbraio 2002 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, vacante nell'attuale dotazione organica, di dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia.

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento organico dell'Istituto, modificato per effetto del recepimento del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, con decreto n. 558/1998 del 29 giugno 1998, seguendo le indicazioni del Ministero della Sanità, fatto salvo quanto disposto dalla legge 401/2000.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

REQUISITI GENERALI D'AMMISSIONE

Tutti i sottoelencati requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione.

a) Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

b) Idoneità fisica all'impiego:
   - Il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio.
   - Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

d) Iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale.

   L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, ma resta l'obbligo dell'iscrizione al corrispondente Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

e) Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.

REQUISITI SPECIFICI D'AMMISSIONE

1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

2. Diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127).

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento organico dell'Istituto per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario, alla specializzazione richiesta è equivalente quella in una delle discipline riconosciute equipollenti, ai sensi della normativa regolamentare.

Ai sensi del medesimo articolo 52, comma 2, il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data d'entrata in vigore del precitato decreto n. 558/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo, già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella d'appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento organico dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione nella disciplina affine.

- Le discipline equipollenti sono elencate nella normativa regolamentare concernente i requisiti d'accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
- Le discipline affini sono, invece, individuate dal provvedimento ministeriale D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROVE D'ESAME

a) Prova scritta:

relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) Prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483/1997, in quanto applicabile. Per le discipline dell'area chirurgica, la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o su materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve in ogni modo essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Domanda d'ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario Straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30° giorno non festivo (se festivo il termine è prorogato al primo giorno susseguente non festivo), successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di ricevimento;
- oppure direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Istituto per l'Infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria n. 65/1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'inviare successivamente dei documenti è priva d'effetto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979.

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

   - di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
   - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari per i candidati maschi;

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di dipen-

denza o d'attività libero - professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996) per uso amministrativo.

- E' d'obbligo precisare che quest'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, delle quali si servirà soltanto per l'espletamento del concorso per l'eventuale successiva stipulazione del contratto e per la gestione del conseguente rapporto di lavoro, ottemperando sempre le vigenti disposizioni in materia.
- Nel caso in cui il candidato ometta d'esprimere il consenso all'uso dei dati personali elencati nella domanda, quest'Istituto valuta che si possa attribuire all'istanza stessa il valore di silenzio assenso, soltanto per il raggiungimento dei fini esplicitati nel precedente paragrafo.

I candidati portatori di handicap dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito chiesto per l'ammissione, comporta l'esclusione dal concorso, sempre che lo stesso non sia esplicitato in un documento probatorio allegato.

Le domande devono essere datate e firmate dai candidati, pertanto non si prenderanno in considerazione quelle non sottoscritte.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono specificare nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sono in possesso, allegando alla stessa la relativa documentazione probatoria.

Si applicano tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione, purché correttamente espresse, come di seguito specificato.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, da notificarsi entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.

Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda:

1. L'originale della quietanza d'avvenuto versamento della tassa concorsuale di 3,87 euro (pari a lire 7.500) che in nessun caso sarà rimborsabile. Il pagamento potrà essere effettuato:
   - direttamente presso la Cassa dell'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi;
   - oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste.
2. I candidati, di cui all'articolo 52 del Regolamento organico, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
3. I candidati, di cui all'articolo 54 del precitato Regolamento organico, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.
4. Tutta la documentazione relativa ai titoli che stimano opportuno produrre agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
5. Una fotocopia non autenticata, in carta semplice, di un documento d'identità personale, purché valido.
6. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. In esso vanno elencate:
   - le attività professionali e di studio (che devono essere autocertificate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Esse saranno valutate purché non riferibili a titoli già presi precedentemente in considerazione;
   - gl'incarichi d'insegnamento conferiti da Enti Pubblici;
   - le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari aventi finalità di formazione e d'aggiornamento professionale e d'avanzamento di ricerca scientifica. Per la valutazione si terrà conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
7. La documentazione probatoria da parte di coloro che, nell'eventualità di parità di punteggio, stimano di aver diritto alle preferenze previste dalla vigente

normativa (D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa.
9. Un elenco - in triplice copia, in carta semplice, firmato e datato - dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato dovrà verificare che l'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina, chiesta per partecipare al concorso, specifichi chiaramente la durata legale del corso e che la stessa è stata ottenuta ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

La documentazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende Ospedaliere e per i Servizi Sanitari dovrà specificare se ricorrano o no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali l'attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio d'anzianità.

Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Per la valutazione dei titoli ci si atterrà a quanto disposto nell'articolo 11 del più volte citato Regolamento organico.

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro a titolo convenzionale dovrà contenere l'indicazione dell'attività svolta, della sua durata e dell'orario settimanale.

Il servizio svolto continuativamente presso le Case di Cura Autorizzate dovrà essere esplicitato nella documentazione esibita.

Coloro che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate e presso l'Arma dei Carabinieri possono allegare documentazione probatoria attestante il servizio svolto ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato agl'interessati, prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 379/1988, la domanda e la relativa documentazione allegata non sono più soggetti all'imposta di bollo.

I titoli ed i documenti allegati possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi di legge;
- autocertificati nei casi e nei limiti della vigente normativa.

Autocertificazione

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con

- dichiarazioni sostitutive di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata

- o in presenza dell'impiegato addetto;
- oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare contestualmente alla domanda una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'articolo 76 del precitato D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Commissione esaminatrice

E' nominata in ottemperanza a quanto disposto in merito dal Regolamento organico dell'Istituto.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con racco-

mandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; mentre per la prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è d'obbligo ottenere una valutazione di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione della prova successiva nello stesso giorno, la data delle medesime sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Graduatoria e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, formalizzando altresì quella specifica dei riservatari.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che, a parità di punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, si anteponga nella graduatoria il candidato più giovane in età.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'Organo competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2. il certificato generale del casellario giudiziale;
3. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla sua stipulazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

E' d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento Organico dell'Istituto.

Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste in via dell'Istria n. 65/1;
- telefonare al numero 040.3785.281;
- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/DIREZIONI/CONCORSI.HTM.

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo»
via dell'Istria n. 65/1
34137 Trieste

Il/La sottoscritt.. (a)

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico presso l'Unità operativa di ortopedia e traumatologia.

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche contestuali all'istanza):

1. di essere nat..... a .... il ....;
2. di risiedere a ...., in via/piazza .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza(b)..;
4. di essere iscritt....nelle liste elettorali del Comune di (c) ....;
   ovvero di non essere iscritt.... per il seguente motivo ....;
5. di non aver riportato condanne penali/di avere riportato le seguenti condanne penali (d) ....;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio(e): .... conseguito il ....
   presso ....;
7. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso: ....;
8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (f): ....;
9. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni(g)
   ....;
10. di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto nella nomina - in caso di parità di punteggio - per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
11. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di ....
    nonché del tempo aggiuntivo di (h) ....;
    Informa, e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito, che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono (anche cellulare) n. . . . .

e-mail . . . . fax . . . .

c.a.p. . . . . . . Comune . . . . Provincia . . . .

Ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati surriportati, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorsuale, nella consapevolezza che la loro indicazione è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

(firma) ....

Note

a) cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;

b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiani devono indicare il Comune d'iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
I cittadini non italiani (cittadini degli stati membri dell'Unione europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la dizione che non interessa;

e) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento.

f) precisare l'assolvimento, se del caso, degli obblighi militari, indicando l'incarico conferito ed il Corpo d'assegnazione.
I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la loro posizione nei riguardi di detti obblighi;

g) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, la posizione funzionale rivestita, il periodo di servizio e la sua causa di risoluzione. Le suddette indicazioni potranno essere valutate come titolo solamente se il candidato le sottoscriverà in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da schema allegato;

h) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

- presentare all'Ufficio protocollo - Istituto per l'infanzia di Trieste - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-12.30; 14.00-15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30-12.30).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il ...., con residenza .... nel Comune di .... in via ....

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del precitato DPR 445/2000

DICHIARA

che/di..
....
....
....
....

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorso.

In fede

....
Il dichiarante

Trieste, ...

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....,
con residenza .... nel Comune di .... in via ....

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato DPR 445/2000

DICHIARA

....
....
....
....
....

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorso.

In fede

....
Il dichiarante

Trieste, ...

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO
TRIESTE

Avviso pubblico per il conferimento di complessivi n. 6 incarichi di Direttore di AIAT presso l'AIAT della Carnia, con sede in Tolmezzo, l'AIAT di Grado e Aquileia, con sede in Grado, l'AIAT di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, con sede in Lignano Sabbiadoro, l'AIAT del Piancavallo-Cellina-Livenza, con sede in Aviano, l'AIAT del Tarvisiano e di Sella Nevea, con sede in Tarvisio, l'AIAT di Trieste, con sede in Trieste, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende conferire, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, pubblicata il 18 gennaio 2002 sul I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 3 del 16 gennaio 2002, giusto verbale della Giunta regionale n. 672 del 4 marzo 2002, complessivi n. 6 incarichi di Direttore di AIAT presso l'AIAT della Carnia, con sede a Tolmezzo, l'AIAT di Grado e Aquileia, con sede in Grado, l'AIAT di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, con sede in Lignano Sabbiadoro, l'AIAT del Piancavallo-Cellina-Livenza, con sede in Aviano, l'AIAT del Tarvisiano e di Sella Nevea, con sede in Tarvisio, l'AIAT di Trieste, con sede in Trieste, con contratto di lavoro a tempo determinato, a soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2.

2. I Direttori delle AIAT sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti tra:

a) Dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno quattro anni in Enti, Associazioni o Aziende pubbliche o private;

b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in Enti, Associazioni o Aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.

3. I candidati devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici in qualifica dirigenziale.

4. Il contratto avrà durata triennale e sarà revocabile o rinnovabile secondo quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro sarà regolato per lo stato giuridico e il trattamento economico dalle norme di legge e dal Contratto collettivo vigenti per il personale regionale dell'area dirigenziale. In particolare, il trattamento economico sarà determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.

5. Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, Servizio degli affari amministrativi e contabili, viale Miramare n. 19, 34135 Trieste, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità i requisiti posseduti tra quelli di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso ed alla quale dovranno allegare apposito curriculum, nonché l'indicazione dell'Ente o degli Enti presso i quali sono interessati a ricoprire l'incarico.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 si comunicano i seguenti elementi informativi:

- struttura competente: Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;
- responsabile del procedimento: dott. Terzo Unterweger-Viani;
- responsabile dell'istruttoria: rag. Daniela Roarzi.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

IL DIRETTORE REGIONALE:
Dott. Terzo Unterweger-Viani